



IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO




ASSESSORATO ALLA CULTURA DELLA REGIONE LAZIO
CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE

in collaborazione con

X COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO

Seminario

**Terre civiche:
documentazione,
tutela e valorizzazione**



*Il ruolo delle
Comunità Montane*

Programma

16 ottobre 1998

Castel Madama - Castello Orsini

PRESIDENZA DEI LAVORI

Giovanni Cornacchia

V.Presidente IX Comunità Montana

APERTURA DEI LAVORI

Alfredo Scardala

Sindaco del Comune di Castel Madama

Giovanni Cornacchia

V.Presidente IX Comunità Montana

Stefano Paladini

V.Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

RELAZIONI

C. Zannella

Architetto, Centro Regionale per la Documentazione dei BB.CC.AA.

“CENSIRE GLI USI CIVICI”

G.Lallini

Avvocato

“USI CIVICI E DOCUMENTAZIONE NELLA PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE”

A.Giammarusti

Architetto

“L'ESPERIENZA DEI PERITI DEMANIALI NELL'AMBITO DELLA LEGGE REGIONALE

E DI QUELLA NAZIONALE. CATALOGATORI SPECIALIZZATI”

G.Cimarella

Direttore INFORAV

“USI CIVICI E INFORMATIZZAZIONE NEGLI ARCHIVI MINISTERIALI”

L.Lepre

Sovrintendenza Archivistica per il Lazio

“GLI ARCHIVI DEL MONDO AGRICOLO”

TAVOLA ROTONDA**INTERVENGONO**

A.Lorizi, *Avvocato*

S.Paladini, *V.Presidente Consiglio Regionale del Lazio*

C.Zannella, *Centro Regionale per la Documentazione dei BB.CC.AA.*

G.Cornacchia, *V.Presidente IX Comunità Montana*

A.Giammarusti, *Architetto*

L.Principe, *Sovrintendenza Archivistica per il Lazio*

CONCLUSIONI

Giovanni Cornacchia

V.Presidente IX Comunità Montana

PRESENTAZIONE DOCUMENTO DELLA GIUNTA DELLA IX COMUNITÀ MONTANA

**Segreteria atti: Arch. Caterina Zannella e Dott.ssa Fiorella Macchia*

Nel 1997 la Regione Lazio riprendeva dopo molti anni di silenzio - ma non di assenza operativa - il dibattito culturale sui diritti civili e le proprietà collettive, ed in un Convegno tenutosi presso il Consiglio Regionale il 20 febbraio 1997, pubblicizzava un lavoro in corso da diversi anni presso il Centro Regionale di Documentazione, specifico di una parte della materia, - l'accertamento della *qualitas soli* - riguardante in particolare le **Fonti documentarie per lo studio dei diritti civili e delle proprietà collettive**.

Idealmente, era ripreso un tema operativo importante nella pianificazione regionale, interrotto nel 1985 (Convegno di Fiuggi) e si poteva eseguire un bilancio di circa dieci anni di applicazione nel territorio della Legge Regionale 1\86.

Quanto allora emerso dal vivace dibattito seguito alle relazioni di amministratori e studiosi e pubblicato per esteso negli Atti del Convegno (Informatica & Documentazione n.2\97), ha suggerito al C.R.D. di eseguire la pubblicizzazione del lavoro e della Banca Dati creata, considerando la difficile soluzione del problema dell'accesso ad alcuni archivi che conservano i documenti sulla materia.

Per questo motivo, nel 1998 sono stati organizzati degli incontri nel territorio regionale (Rieti per la provincia reatina il 27 Febbraio, Bassiano per la provincia di Latina il 26 giugno) nei quali sono state illustrate le potenzialità documentarie della **Banca Dati** del CRD e le possibilità di accedervi. L'incontro di Castel Madama del 16 Ottobre 1998, è da collocarsi in quest'ambito operativo e riferito ai territori delle IX e X Comunità Montane .

Nei diversi incontri, dal rapporto diretto avuto con gli enti gestori dei diritti è emersa l'esigenza di una nuova legge regionale che preveda: deleghe ai Comuni e/o alle Comunità Montane, la semplificazione degli iter amministrativi, la tutela delle terre civiche non compromesse e la loro valorizzazione economica, soprattutto attraverso operazioni turistico-culturali.

Richieste, che impongono la totale revisione dell'istituto delle terre civiche, fatto del resto facilmente intuibile visto che la Legge Nazionale che regola la materia, è datata 1927.

Ogni nuova finalità proposta, in ogni caso, pone sempre come propedeutica ed imprescindibile una unica operazione, **il censimento scientificamente corretto dei diritti civili** che consenta la conoscenza di quanto ancora realmente disponibile nel territorio regionale. Un censimento - a differenza di quelli già operati - supportato da una adeguata catalogazione dei beni censiti, in modo di conoscere le loro esatte provenienze giuridiche, evitare ogni possibile contestazione, e che permetta di giungere alla redazione di un catasto generale informatizzato aggiornabile -non necessariamente cartografico - che rilevi non solo il dato finale di censimento, ma soprattutto le schede di catalogo.

Tra gli altri temi affrontati, emerge importante anche quello del riuso delle terre civiche, che gestori e cittadini intendono legare sempre maggiormente ad un utilizzo turistico-culturale e non a quello agro-silvo-pastorale. Fatto non indifferente da mettere in evidenza nella revisione della Legge Regionale ma ancor di più in quella di una nuova legge nazionale.

Certo è in ogni modo che dai diversi dibattiti e dalle stesse relazioni presentate (a Rieti dal Dott. Agostino Attanasio Direttore Archivio di Stato e dal Dott.R Lorenzetti a Bassiano dal Dott. Stefano Lepre) si è constatata ormai la presa di coscienza, che la materia usi civici, da sempre trattazione di giuristi e tecnici, deve essere riletta da storici del territorio, perché la ricostruzione della storia e del susseguirsi dell'esercizio dei diritti in un territorio è anche la ricostruzione della storia delle collettività che l'hanno abitato con le motivazioni e le regolamentazioni che ne hanno determinato l'utilizzo.

Dott. Alberto Pronti
*Dirigente Centro Regionale per la Documentazione
dei Beni Culturali e Ambientali del Lazio*

GIOVANNI CORNACCHIA
(Vice Presidente della IX Comunità Montana)

Vi ringrazio di essere venuti.

Iniziamo con un momento di ritardo, ma pare che questa sia una consuetudine ineliminabile.

Sono Gianni Cornacchia Vice presidente della IX Comunità Montana che ha organizzato questo Seminario che ha per titolo **Terre Civiche Documentazione, Tutela e Valorizzazione. Il ruolo delle Comunità Montane**.

Quindi ha un taglio molto particolare, diretto soprattutto a cercare di dare degli elementi di riflessione e di informazione, la più corretta possibile, soprattutto agli amministratori locali quelli che poi hanno a che fare con questo tema, francamente astruso per certi aspetti.

Porgo il microfono al Prof. Scardala Sindaco di Castel Madama che farà gli onori di casa.

ALFREDO SCARDALA
(*Sindaco Castel Madama*)

Grazie. Saluto ovviamente tutti i presenti e soprattutto la Comunità Montana che ha organizzato a Castel Madama questo Seminario. Quando possiamo usare la struttura del Castello Orsini per questo tipo di manifestazioni siamo sempre gratificati.

Senza voler entrare nel merito del tema, che relatori senza dubbio meglio informati faranno, volevo fare una brevissima considerazione, dire perchè la scelta di individuare Castel Madama per questa tematica ben si attaglia alla località. Perchè una gran parte del nostro territorio, se non mi sbaglio per una percentuale di circa 1/5 è sottoposta ad uso civico e questo ci ha permesso nel corso degli anni di ricevere un territorio integro, conservato, salvaguardato.

Salvaguardato ovviamente soprattutto da quella che ritengo sia una delle calamità dei nostri comuni: l'abusivismo edilizio.

Oggi, il fatto di avere un territorio da valorizzare ci permette di fare delle scelte anche in questo campo di tipo produttivo, tanto che per esempio su questi territori che si sono così ben conservati grazie proprio all'uso civico abbiamo pensato di realizzare una serie di progetti sui quali siamo riusciti ad avere dei contributi. Parlo per esempio del compostaggio per i rifiuti oppure di un canile intercomunale, accanto ai quali gravitano tutta una serie di iniziative che ci permetteranno in futuro di ragionare anche in termini di occupazione e di sviluppo.

E' tutto questo potremmo dire anche grazie agli usi civici. La parola al Vicepresidente della Comunità Montana che aprirà il Seminario.

Grazie di nuovo a tutti i presenti, e grazie alla Comunità Montana che ci ha permesso di fare questo tipo di manifestazione.

GIOVANNI CORNACCHIA
(Vice Presidente della IX Comunità Montana)

Grazie Sindaco. Chiedo scusa ma mi sento leggermente a disagio di fronte a presenze così importanti sia sotto il profilo amministrativo che tecnico. C'è il vicepresidente del Consiglio Regionale, On. Stefano Paladini, come illustri tecnici della materia.

Intenderei entrare subito nel vivo del Seminario portando le scuse del Presidente della nostra Comunità Montana malato ragion per cui frettolosamente ieri sera ho preparato due righe per entrare nel vivo della discussione.

Monti sindaci ed amministratori ci hanno chiesto di mettere a fuoco e contiamo di riuscirci attraverso l'aiuto dei numerosi ospiti che sono qui presenti, una problematica così complessa come quella degli usi civici.

Si può dire, che non c'è comune del Lazio che non abbia questioni aperte.

Partiamo da un assunto. Le terre civiche sono un bene pubblico. Le popolazioni del Lazio sono le legittime proprietarie di questo bene la cui rilevanza economica è semplicemente enorme.

Questo bene ha subito specialmente negli ultimi cinquant'anni un progressivo depauperamento, ovvero la quantità di ricchezza collettiva è diminuita.

L'uso e l'abuso, il consumo del territorio a fini edificatori, spesso speculativo, ha investito in pieno il patrimonio collettivo.

Basti pensare alla fascia costiera del Lazio, ad intere città sorte sull'uso civico, al fenomeno delle seconde case, all'abusivismo edilizio e così via.

I gestori delle proprietà collettive non hanno saputo essere, almeno finora, dei buoni gestori.

Ma la colpa non è certamente solo dei comuni.

Pensate che fino al 1983 i notai stipulavano regolarmente rogiti di terreni gravati da uso civico, e i comuni concedevano licenze e concessioni edilizie.

Gravi carenze legislative e la mancanza di una sistematica catalogazione hanno permesso ad ignari cittadini, ma anche a furbi speculatori, di saccheggiare la

proprietà collettiva.

La legge regionale ad esempio, non distingue queste due categorie.

Ciò crea una saldatura di interessi che si oppone alla sistemazione, al censimento alla gestione profittevole delle terre di uso civico.

Quasi sempre i comuni rimangono paralizzati non riescono a mandare avanti le operazioni peritali. Non riescono a trasformare in denaro da impiegare nelle opere pubbliche i proventi delle liquidazioni o alienazioni degli usi civici.

Non riescono a gestire la risorsa uso civico perché non si conosce esattamente dove è l'uso civico.

Il mercato immobiliare ne risente pesantemente e fette non residuali di reddito sfuggono alla fiscalità diretta e indiretta.

Alla fine sono in molti a pagare il privilegio di pochi, questa purtroppo ci sembra essere la realtà.

Certo si ha bisogno di una nuova legislazione nazionale di settore che dia certezze di diritto, che liberi risorse economiche, che permetta un corretto uso del territorio, che salvaguardi la pubblica proprietà, che sappia distinguere tra chi ha legittimamente edificato sulla base di licenze e concessioni considerate oggi illegittime e chi ha abusato costruendo su una proprietà non sua. Fra chi lo ha fatto per se e per i propri figli chi per speculazione.

Lungi da noi l'idea che con queste poche battute si possa sviscerare l'argomento. Ci affidiamo quindi al contributo di tanti illustri ospiti, alle domande che gli amministratori vorranno porre durante la tavola rotonda. Pensiamo che le Comunità Montane proprio perché ente esponenziale dei piccoli comuni detentori delle ancora integre proprietà collettive, abbiano non solo i titoli ma anche il dovere di proporre alla Regione Lazio un ruolo di motore, di attore, di difensore di quanto resta della proprietà collettiva.

Primo imperativo è certamente conoscere!

Nelle conclusioni presenteremo un documento appro-

vato dalla IX Comunità Montana, che proporremo poi all'approvazione di tutte le altre Comunità Montane del Lazio e che prefigura appunto il ruolo delle Comunità Montane in questa materia che dà il titolo di questo interessante Seminario.

Vi ringrazio e cedo la parola all'On. Paladini che sicuramente potrà dal suo osservatorio farci ascoltare considerazioni di maggior respiro rispetto a quelle che ho appena accennato.
Grazie.

STEFANO PALADINI

*(V. Presidente del Consiglio Regionale del Lazio)***Terre Civiche. Una nuova legislazione regionale**

Il tema del convegno odierno ci richiama a un'esigenza di fondo: quella di avviare e velocizzare il processo riformatore nel nostro paese per liberare risorse e rispondere a domande, bisogni, diritti.

Tutelare e valorizzare le risorse culturali e ambientali che sono il punto di forza delle nostre regioni, dei nostri comuni, dell'intero paese e che costituiscono quindi la vera ricchezza utile, rappresenta un modo concreto per intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile. Un obiettivo che dobbiamo perseguire se vogliamo rispondere alla domanda crescente di lavoro, di impegno attivo che proviene dalle nuove generazioni.

E' evidente che in questo processo, nel nuovo scenario che vogliamo costruire, gli elementi della conoscenza, del sapere, della formazione, degli strumenti sono punti cardinali per attivare la RISORSA GOVERNO, che prima di essere un fatto di ingegneria istituzionale è un problema di cultura. Quanto sta accadendo in questi giorni con la crisi del Governo Prodi è una conferma di quest'analisi e ripropone l'esigenza di un cambio di rotta e di una immediata ripresa rispetto al tema delle riforme.

Tornando al nostro tema, se guardiamo per un attimo alla Regione, la Giunta Badaloni ha avviato un cospicuo progetto riformatore. E' forse il Lazio la Regione d'Italia che ha decentrato di più. Le riforme sono però acquisite solo sul piano normativo; non operano ancora concretamente. E l'esperienza di questi primi tre anni di legislatura ha mostrato il limite di interventi, sia pure di rilievo (e penso alla L.R. 25/96 o alla L.R.4 e 5/97) che non si collocavano però in un quadro di riforma di più ampio respiro. Esigenza resa ancora più evidente in relazione all'obbligo di recepimento delle due leggi Bassanini (57/97 e 127/97) e in particolare del decreto legislativo 112/98.

Ma questa Regione ha il proprio statuto che risale al 22 maggio 1971, a un contesto politico, culturale e

istituzionale molto lontano e diverso dal momento in cui viviamo. Fanno ormai parte del nostro impianto istituzionale la legge 142/90, la 241/90, le leggi Bassanini, il decreto 29 sul pubblico impiego, per citare i più rilevanti fatti normativi che, a Costituzione vigente hanno radicalmente modificato l'assetto e l'impostazione dello Stato e della Pubblica Amministrazione.

Oggi noi dobbiamo ragionare con i nuovi principi istituzionali: il federalismo, il sistema delle autonomie, la sussidiarietà e gli altri principi enunciati nella Bassanini. Si è avviato il passaggio da una fase politica caratterizzata da un sistema proporzionale a un sistema bipolare e la legge elettorale vigente è un primo timido passo in questa direzione.

Se noi dovessimo affrontare il tema STATUTO REGIONALE dovremmo avere chiaro che intervenire su di esso non è un'opera di ORDINARIA MANUTENZIONE. Dico questo perchè lo Statuto del 1971 è il punto di forza e al tempo stesso il limite dell'azione di Governo della Regione. E lo stesso discorso vale per il regolamento.

Quando affermo tutto questo che cosa voglio dire? che **Autoriforma, Sviluppo Economico e Programmazione, Assetto del Territorio** sono questioni fortemente legate per operare concretamente sul piano del Governo e delle risposte che il Governo deve dare.

A me pare che tutto questo entri a pieno titolo nel tema che oggi trattiamo: il tema della tutela e della valorizzazione dei beni di uso pubblico in modo da liberare risorse private e pubbliche e di permettere nuove e diverse destinazioni compatibili con i principi irrinunciabili.

In questo quadro è necessario un nuovo ruolo delle Comunità Montane, capace di dare risposte di Governo per i territori montani al fine di contrastare l'abbandono di quelle aree e il conseguente degrado idrogeologico che tanti danni ha arrecato in questi anni al nostro paese. Su questo specifico problema la Regio-

ne ha di recente approvato una sua specifica normativa.

Già la legge 97\94 sembra voler invertire l'approccio con i problemi della montagna italiana. La legge introduce infatti il concetto di risorsa intrinseca a tali territori. La montagna in più come territorio marginale da assistere, ma parte integrante di un nuovo progetto di crescita.

La Regione assegna per questo alle Comunità Montane precise deleghe, risorse, responsabilità, per ridisegnare un nuovo ruolo di tali Enti che la 142 riconosce a pieno titolo come Enti Locali. Si tratta quindi di indirizzare verso la montagna politiche utili e risorse, non soltanto di ordine economico. Risposte che si possono già individuare nel Testo Unico predisposto dalla seconda Commissione Consiliare.

Il Seminario è interessante perchè attualizzare, modificare l'impianto normativo che regola il problema degli usi civici è questione, prima che economico sociale, di grande spessore culturale.

Parliamo non della "storia dei Signori del Territorio", quelli che abitano nei castelli o nelle fortezze, ma della storia delle popolazioni che in quei territori hanno abitato, lavorato, sofferto.

Per questo reputo importante l'iniziativa che permetterà al C.R.D. di divulgare una documentazione capace di ricostruire una storia che ha interessato e interessa larga parte del territorio della nostra Regione. Una storia che è necessario far conoscere per operare al meglio le scelte del presente.

Sono contento di questo, perchè il tema USI CIVICI è per lo più ignoto ai cittadini, e questo non solo e non sempre per loro responsabilità. Non esiste infatti un censimento completo della presenza degli usi civici su territorio regionale; come si può allora pensare seriamente ad una loro definitiva sistemazione? Debbono migliorare gli elementi della conoscenza a cominciare dall'inventario delle fonti, al fine di costruire una BANCA DATI.

Di fronte ad istruttorie incerte, approssimative, avventurose, che non contengono elementi probanti e lasciano il più delle volte enti e cittadini nella condizione di non poter chiudere una pratica, è necessario

formare dei **veri esperti**, dei consulenti preparati ed onesti.

La legislazione regionale ha affrontato il tema degli usi civici con la legge 31\91 che opera per documentare la storia delle popolazioni laziali, e con le leggi 1\86 e 59\95 che operano per la sistemazione nel territorio dei diritti civici e delle proprietà collettive. E al momento è in discussione una proposta di legge di modifica dell'art.4 della legge 1\86 per quanto attiene la liquidazione.

Aggiornamenti normativi pur necessari non potranno non considerare che i beni di dominio diretto e pieno della collettività vanno conservati e tutelati in quanto rappresentano una riserva per le generazioni future. Mi trovo per questo perfettamente d'accordo con la proposta d'iniziativa dei deputati Cerulli-Irelli, Settimi ed altri perchè innova la vecchia legge 16\6\1927 n.1766 mantenendo fermi i principi fondamentali al fine di:

a) assicurare una tutela penetrante alle terre civiche, anche in considerazione del nuovo interesse paesistico e ambientale conseguente al decreto legge 27\6\85 n.312 convertito con modificazioni nella legge 8\8\85 n.431 (legge Galasso) :

b) poter utilizzare le medesime terre civiche per opere pubbliche o di interesse pubblico o per destinazioni di carattere diverso (socio-turistico, sportivo, servizi e infrastrutture pubbliche) anche al di là dei tradizionali utilizzi di tipo agro pastorale. Mi sembrano questi punti qualificanti per le risposte che oggi le istituzioni sono chiamate a dare.

La materia ha bisogno di riacquistare una sua dignità così come ha scritto l'Arch. Zannella, nella consapevolezza di poter essere un mezzo, non casuale, ma finalizzato, di notevole incidenza sul territorio, considerato che proprietà pubbliche, collettive e istituti analoghi costituiscono uno dei presupposti indispensabili per una corretta pianificazione territoriale in quanto liberi da interessi proprietari.

E' evidente la complessità della materia e la necessità di cogliere gli aspetti utili al processo di governo dello sviluppo sostenibile. La Regione deve realizzare forme di gestione decentrata, delegando alle Province,

ai Comuni, alle Comunità Montane le diverse operazioni. Rimanendo essa, la Regione, la "Garante dei diritti delle collettività"; una Regione che deve esprimere il massimo della sua autorevolezza e della sua

funzionalità attuando, a Costituzione vigente, il decentramento nello spirito della sussidiarietà e del federalismo solidale.

CATERINA ZANELLA

*(Architetto, Centro Regionale per la Documentazione dei BB.CC.AA.)**Censire gli Usi Civici*

Tutti sanno che gli **Usi Civici** sono stati aboliti all'inizio dell'1800 con leggi eversive della feudalità e che da allora si opera per la loro sistemazione, dietro un adeguato indennizzo alla collettività del diritto che viene a cessare.

Pochi però sanno che la realtà sconcertante, che emerge dai quadri riassuntivi che si operano, è che questo è un discorso puramente teorico, infatti attualmente nel territorio laziale sono rilevabili solo 43 chiusure di operazioni demaniali.

Cioè nel Lazio solo 43 comuni hanno una situazione chiara e definita dei diritti civici, o meglio un loro censimento che consente di procedere correttamente sia alla programmazione della pianificazione territoriale sia alla gestione, sistemazione e tutela delle stesse terre civiche. Per altri 332 comuni parliamo ancora di operazioni in corso.

Eppure nel tempo in nessuna materia come in questa si sono operati censimenti.

Censimenti che non hanno soltanto un valore documentario e conoscitivo ma anche diremo "giuridico".

Sopraffacciamo per i territori ex-Borbonici sui quali per uno storico del territorio è abbastanza semplice operare visto che sono stati regolamentati nel 1806 con la Divisione in Massa dei Demani i cui corpi minuziosamente descritti nelle Ordinanze dei Commissari Ripartitori sono stati anche adeguatamente circoscritti con l'apposizione di termini tutt'ora rilevabili.

Per i territori ex-Pontifici - che sono poi la maggioranza del territorio laziale- vorrei ricordare che:

- nel 1888, con la Legge 5489 all'art.12 è stabilito che entro un anno dalla sua emanazione i Prefetti dovessero redigere gli Elenchi dei diritti e delle servitù secondo precise caratteristiche cioè indicando il fondo, l'ubicazione, l'estimo censuario il nome del proprietario e degli utenti la servitù o diritto. Operan-

done quindi non solo un censimento ma anche una catalogazione. Gli elenchi dei diritti dovevano essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune interessato e poteva esservi opposto ricorso alla Giunta degli Arbitri entro 2 mesi dalla pubblicazione.

- con il riordino e l'unificazione legislativa dell'intero territorio nazionale a partire dal 1924 con il R.D. 751 art.2, nel 1927 con la legge 1766 art.3, e nel 1928 con il R.D. 332 art. 1 è operato un nuovo censimento.

A differenza del precedente, questo secondo censimento non è redatto attraverso elenchi stilati d'ufficio con affissione all'Albo Pretorio, ma attraverso denunce di privati, di comuni o di enti al Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici opportunamente creato 1924.

Alle denunce seguono gli accertamenti, pubblicati per trenta giorni all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza ed in caso di contestazione l'istaurarsi del contenzioso in sede Commissariale.

Nel caso di mancata denuncia, il Commissario procede alla nomina di un perito che procede all'accertamento.

Del primo censimento non sono mai stati concretizzati dei dati complessivi, mentre il secondo è ancora teoricamente ancora in atto, in esecuzione alle Regioni dopo il trasferimento delle competenze amministrative con il DPR 616, - in forme diverse per ogni Regione, disgregato per il Lazio in perizie ed istruttorie che comunque solo per 43 comuni permettono di avere un censimento completo e definito.

Tra le diverse motivazioni che possono spiegare un simile stato di fatto va senza dubbio indicata la difficoltà della ricerca storica connessa all'accertamento, da operare sia in ambiente storico che giuridico, mentre le operazioni tecniche di liquidazione non presentano particolari problematiche, sono semplici computi.

Per entrambi i censimenti comunque siamo costretti a rilevare che alla correttezza giurica con cui sono operati non corrisponde alcuna correttezza scien-

tifica della ricerca storica realizzata sempre molto superficialmente.

Dall'esame delle istruttorie e delle perizie è facilmente constatabile come i periti abbiano il più delle volte indagato solo parte dei documenti, e come la maggior parte delle indagini sia stata svolta solo all'interno dell'Archivio Commissariale, ignorando anche gli stessi gli Archivi di Stato o gli Archivi delle grandi Famiglie visionati solo in casi sporadici. Questo perchè le ricerche d'archivio seguono precise metodologie d'indagine. Non sono un lavoro che si improvvisa, è un lavoro in cui è necessaria una notevole esperienza e la conoscenza della consistenza documentaria degli archivi del territorio dove si opera, mentre sugli "USI" sono chiamate ad operare professionalità che spesso nulla hanno a che vedere con la ricerca storica.

Anche oggi ad Albo Regionale operante, l'iscrizione è regolamentata solo da requisiti amministrativi.

Tra le mancanze più importanti notate nelle perizie e nelle istruttorie demaniali, l'interrelazione tra i terreni da esaminare e il territorio storico del comune.

Eppure le variazioni di confine di Comuni Province o Regioni, sono un elemento di estrema importanza nello studio dei **diritti civici**, uno sbaglio nella loro individuazione può indurre in grandi errori nell'impostazione generale della ricerca.

Eppure la L.R. 1/86 parla di **ambiti territoriali**, sottolineando quindi come la storia dei diritti sia leggibile per gruppi di comuni legati ad una uguale storia territoriale.

Per questo in attuazione a sue specifiche competenze, il CRD ha deciso di operare sulla materia.

E sulla base delle mancanze notate abbiamo esteso la nostra ricerca, iniziata con un lavoro sull'Archivio Commissariale, anche ad altri Archivi, e non solo del territorio regionale ma anche delle Regioni limitrofe (Abruzzo e Campania) che conservano fondi specifici della materia.

In nessuno lavoro sul territorio come in questo, si sente la mancanza di una Banca Dati, o anche più semplicemente di un Inventario delle Fonti che è poi la base per crearla e questo è diventato il senso della nostra ricerca.

La documentazione acquisita in questi anni è ampia, ma la ricerca non è conclusa, anzi è stata integrata da altre parallele altrettanto importanti. Infatti non potevamo non comprendere nello studio anche quello dei Catasti Antichi.

In concomitanza poi al riordino operato nel 1992 delle operazioni demaniali il C.R.D. ha avviato la pubblicazione di tutti quei dati raccolti che potevano essere utili agli operatori del settore iniziando da quelli di cui era già stato completato l'inventario.

Bollettino Usi Civici

Il nostro programma di lavoro prevede la pubblicazione dei dati che abbiamo raccolto, attraverso pubblicazioni - forse il modo più semplice e diretto - ma potremmo parlare anche di altri servizi legati all'informatica per i quali stiamo lavorando.

A prescindere però da come saranno pubblicizzati, per le parti concretizzate essi sono già disponibili per aiuti diretti a Comuni o Associazioni Agrarie che ne avessero bisogno.

I dati immagazzinati possono essere richiesti, anzi potete a vostra volta comunicarcene altri, o richiedere la nostra collaborazione per la soluzione di problematiche di documentazione connesse alla materia.

Accanto a "**studi classici di documentazione**", cioè condotti negli Archivi - di cui troverete notizie dettagliate negli Atti del 20 febbraio 1997 - abbiamo intrapreso anche la pubblicazione di dati utili nel lavoro ma suscettibili di aggiornamento nell'arco di ogni anno e per renderveli disponibili abbiamo scelto la redazione di **Quaderni di Documentazione** stampati dal Centro Stampa della Giunta.

Il primo disponibile è quello delle Leggi, il secondo riguarda le Operazioni Demaniali.

Stiamo completando quelli riguardanti gli Inventari delle Terre Civiche per la Provincia di Latina e le Denunce operate dal 1924 al 1928.

L'operazione che il CRD si propone è complessa ed occuperà diversi anni di lavoro.

Il suo completamento è importante, perchè non solo permetterà la divulgazione di dati relativi al terri-

torio fondamentale nella soluzione del problema “usi civici”, ma soprattutto perchè permetterà al C.R.D. di disporre e divulgare una documentazione che consente di ricostruire non più la *Storia dei Signori del territorio ma quella delle popolazioni che lo abitano*, fatto di massima importanza poichè come struttura Regionale non è chiamato solo a documentare le emergenze del territorio - che tutti in massima parte ben conosciamo - ma soprattutto il connettivo che le lega e, che è la maggioranza del territorio oggetto di programmazione.

Per risolvere la problematica Usi Civici nell'ambito delle tematiche regionali, questo lavoro del CRD però non basta, anche se è di estrema importanza.

E' necessario, anzi indispensabile, parallelamente ridisegnare l'Ambiente Giuridico degli Usi. Infatti l'incrociarsi di competenze statali e regionali, giurisdizionali e amministrative crea una notevole conflittualità e problemi anche a noi che della materia ci occupiamo solo a livello culturale.

Operiamo con una Legge non solo anacronistica, ma che se realmente applicata procurerebbe danni invece di risolvere problemi.

Vi faccio notare che l'Italia che legiferava la 1766 era caratterizzata da un'economia agricola basata sul grande latifondo scarsamente produttivo, sulla piccola proprietà contadina e sulla creazione dei demani per scorporo da quotizzare per creare nuova piccola proprietà. Pensate ai danni all'Ambiente se si continuassero ad effettuare quotizzazioni, assegnazioni in enfiteusi perpetua o simili.

Oggi occorre una Legislazione che tenga ben conto che premessa necessaria ed indispensabile ad ogni operazione risolutiva sugli Usi Civici è la conoscenza della loro presenza e localizzazione nel territorio, supportata da adeguata documentazione per evitare di alimentare un contenzioso, di cui la Regione Lazio detiene tristemente il primato a livello nazionale. Dobbiamo essere in grado di dire non solo che una terra è di proprietà collettiva o libera da diritti civici, ma documentarne la motivazione.

Occorre arrivare alla formulazione di un Catasto Generale, Informatizzato suscettibile di aggiornamen-

to che porti non solo il dato di censimento ma le schede di catalogo dei Dati.

Cioè occorre operare un censimento su base scientifica corretta dei diritti civici restituito su base informatica, tradotto su base cartografica cioè reso fruibile a chi opera nella programmazione territoriale.

Rilegiferare sulla materia sia a livello statale che regionale è la parola d'ordine, ma è necessario che il legislatore:

- comprenda il futuro delle collettive
- comprenda che la valorizzazione economica di queste terre passa soprattutto attraverso l'utilizzo turistico-culturale e non attraverso quello agro-silvo-pastorale.
- sappia tenere presente l'incidenza delle terre civiche nella tutela dell'ambiente, e che conoscerle, valorizzarle e tutelarle significa difesa del suolo, visto che costituiscono la maggior parte delle aree boschive del Lazio.

La nuova Legge nazionale dovrà recepire in primis che gli Usi Civici non sono un retaggio medioevale sopravvissuto fino ad oggi, ma un bene culturale, economico e sociale che va difeso, incentivato e salvaguardato.

Occorre, ridisegnare l'istituto delle terre civiche nell'esclusivo interesse delle popolazioni che svolgono la loro attività in uno specifico territorio, non abolirlo.

E' un altro modo di possedere. L'abbiamo perso ma occorre ritrovarlo, perchè è il futuro della tutela dell'ambiente e la base di una corretta programmazione territoriale.

Pensate, nel 1287 il vescovo di Liegi, constatate delle occupazioni di terre civiche (pascoli) non usa mezzi termini, non pensa di effettuare legittimazioni di possesso ma emette un **Decreto di scomunica**:

“Noi scomunichiamo coloro che si sono appropriati dei pascoli comuni, in pianura o in palude, nelle foreste o nelle terre... così pure coloro che vi sono penetrati con la violenza e se ne sono impadroniti; a meno che nei sette giorni che seguiranno la pubblicazione di questi decreti, ... essi non abbiano restituito questi beni alla comunità. ... Lo stesso decreto col-

pirà tutti quelli che abbiano agito contro ogni pascolo comune e beni simili.”

Senza usare i mezzi del vescovo di Liegi, anche perchè i tempi sono cambiati, anche se mezzi così diretti sarebbero poi i migliori vista la difficoltà ad usarne di più democratici- occorre però che la materia riacquisti una sua dignità nella consapevolezza di poter essere un mezzo - non casuale ma finalizzato - di notevole incidenza sul territorio, visto che proprietà pubblica, collettiva ed istituti analoghi costituiscono uno dei presupposti indispensabili per una corretta pianificazione territoriale poichè garantiscono a priori l'indifferenza degli interessi dei proprietari

come ha ricordato il Vice presidente del Consiglio Regionale.

Occorre anche evidenziare che la complessità della materia rende impensabile che la Regione continui a gestirla in modo totalitario. E' necessario che Essa rimanga sempre **“il Garante dei Diritti delle Collettività”** ma che deleghi alle Province, Comunità Montane e Comuni diverse operazioni più specificatamente tecniche e di conoscenza diretta del territorio.

Queste alcune proposte ed idee frutto della nostra esperienza che come Ufficio III del CRD mettiamo a disposizione per la formulazione delle nuove proposte di legge.

GIANLUIGI LALLINI

*(Avvocato)**Usi Civici e Documentazione nella proposta di Legge Nazionale*

Nell'affrontare la tematica degli Usi Civici credo che venga spontaneo parlare di "documentazione" dal momento che il loro accertamento, la loro esistenza è quasi esclusivamente legata a tale tipo di prova: l'art.2 della legge n.1766\1927 inequivocabilmente pone la "prova documentale" come momento centrale per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione degli usi civici.

L'altra fondamentale caratteristica degli usi civici è che il documento reale, diversamente da quanto accade negli altri procedimenti sia di carattere amministrativo che giurisdizionale, spesso, mi sia consentita l'espressione, alla "notte dei tempi" stante la particolarità della natura degli Usi consistente nella loro imprescrittibilità (diversamente, ad esempio, da quello che accade per il diritto di superficie che ai sensi dell'art. 954 ultimo comma si prescrive per il non uso protratto per vent'anni) e nella loro inalienabilità, concetti espressamente ribaditi nei comma 6 e 7 dell'art.1 della proposta di legge nazionale dei Deputati Cerulli-Irelli, Settimi e altri.

Pertanto in questa materia è pienamente vigente la così detta "probatio diabolica" che i romani ed ancora oggi, noi contemporanei ed eredi del loro sistema giuridico, tendiamo generalmente ad evitare cercando di dare certezza al diritto attraverso un'operazione a ritroso nel tempo che tende ad essere, ad ogni modo, limitata: basti pensare ai termini dell'usucapione (venti o dieci anni quella ordinaria, quindi o cinque quella della piccola proprietà rurale) o, spostando la tematica, la prescrizione in materia di crediti da lavoro, svolto nel settore privato, che permette al lavoratore, sino a cinque anni dalla cessazione e/o risoluzione del suo rapporto di lavoro, di far valere diritti sorti nel corso dello stesso, (si può, pertanto, facilmente risalire a venti, trenta, anche quaranta anni indietro, ma sicuramente non oltre).

Anche la tutela del diritto d'autore interessa un arco temporale abbastanza lungo, ma che, ad ogni modo, può superare di poco il secolo tra data di realizzazione dell'opera e tutela post-mortem della stessa.

Questo fugace panorama serve a capire la differenza fondamentale che c'è nel nostro ordinamento tra gli usi civici e gli altri istituti: di fatti gli istituti a cui abbiamo fatto cenno sopra sono, tra gli istituti vigenti, quelli che per i rapporti giuridici dedotti possono abbracciare un arco temporale che viene considerato ampio; gli altri rapporti giuridici, soprattutto quelli con cui ci confrontiamo quotidianamente, vedono sempre più, stante la velocizzazione, l'internazionalizzazione e la globalizzazione dei traffici, non solo una riduzione dei termini per far valere un proprio diritto, ma, soprattutto, la scomparsa del documento così come lo abbiamo fino ad oggi conosciuto: basti pensare all'utilizzo dell'ormai famoso "internet" o al fenomeno della cosiddetta dematerializzazione dei diritti di credito che, ad esempio, ha trovato già un'ampia applicazione nell'ambito dei titoli di stato.

Alla luce di ciò, gli usi civici si pongono come una vera e propria anomalia nell'ambito del nostro sistema normativo dal momento che, andando contro corrente, basano, come detto, quasi integralmente il loro accertamento sulla documentazione cartacea risalente spesso a tanti secoli fa.

L'aspetto della documentazione è sicuramente preponderante riguardo al problema degli usi civici, problema consistente nel fatto che, ancora oggi, a distanza di tanti anni dall'emanazione della legge 16 giugno 1927/1766 non è stato raggiunto l'obiettivo primario che questa legge si prefiggeva (unitamente al quasi pedissequo RD 26 febbraio 1928/332 con cui veniva approvato il regolamento di esecuzione della legge stessa) che riguardava, come si legge nell'intestazione, nel "riordinamento degli usi civici nel Regno", proprio per le notevoli difficoltà relative al reperimento dei documenti e all'esame degli stessi.

Il reperimento della documentazione, l'accesso alla stessa, la non regolamentazione è fondamentale; a tutt'oggi continuiamo ad assistere a istruttorie, verifiche, ecc. che vengono effettuate dai periti attraverso una ricerca fondata su metodologie d'indagine personali non legate a caratteri di scientificità e rigorosità.

Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: per rimanere nell'ambito della sola Regione Lazio dobbiamo costatare che la certezza della "qualitas soli" con relativa chiusura delle operazioni demaniali si ha solo per un 1/4 dei comuni dell'intero territorio regionale e all'appello manca ancora la città più importante Roma.

Incertezza del diritto derivante dalla mancata realizzazione delle verifiche demaniali è divenuta di immediata attualità soprattutto dopo l'emanazione della cosiddetta legge sul condono edilizio, la n.47/1985 e della legge n.431/1985, che hanno portato ad una conseguente "riconsiderazione" e "rivalutazione" del bene "uso civico": con la prima legge, ad esempio, l'Uso Civico doveva necessariamente risultare nel certificato di destinazione urbanistica (art.18 legge n.47/1985): con la seconda legge l'Uso Civico trovava la consacrazione tra i beni ambientali (art.1 lettera h della legge n.431/1985) e come tale tutelato.

Dal fatidico 1985, il "problema" uso civico è, quindi, novamente balzato agli occhi di tutti e ci si è accorti della mancanza di certezza della "qualitas soli" nella maggior parte dei Comuni della Regione Lazio dal momento che, come detto prima, la stragrande maggioranza degli stessi era sfornita di chiusura delle operazioni peritali. A tali manchevolezze e dati i tempi tecnici necessari, si è cercato di porre rimedio attraverso degli strumenti atipici quali i cosiddetti "certificatini", le "certificazioni generali", ecc., strumenti che ad avviso del sottoscritto, non hanno fatto altro che aggiungere confusione alla già intricata materia. Ci si è, così, trovati davanti a situazioni paradossali in cui vi erano istruttorie e/o verifiche e/o perizie (a seconda della terminologia usata) che contraddicevano le risultanze a cui pervenivano i cosiddetti "certificatini" o le "certificazioni generali" e viceversa, ma, soprattutto a seconde i documenti esaminati, si avevano risultanze diametralmente opposte tra i periti

incaricati di indagare sull'accertamento e l'esistenza degli usi civici.

Nella proposta di legge che viene formulata, il tema dello "sveltimento" delle operazioni peritali è sicuramente sentito dal momento che già nell'articolo 2 tra le "Finalità" attribuite alle Regioni viene espressamente detto che sussiste quella di "identificare sollecitadamente le terre civiche", dando ad intendere che compito primario delle Regioni è quello di provvedere nel modo più celere all'accertamento della qualitas soli attraverso la chiusura delle operazioni demaniali, chiusura che dovrebbe essere realizzata con la procedura indicata al successivo articolo 7, articolo che viene emenato, come si legge testualmente nella relazione di presentazione della proposta di legge, "per garantire la conoscenza della natura civica delle terre e per poterne realizzare più compiutamente la tutela, articolo che prevede che "le regioni curino la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle terre civiche e e ne assicurino la pubblicità".

Essendo questa la ratio, l'art.7, intitolato "Elenchi di Terre Civiche", prevede al primo comma che "le regioni formano, aggiornano, ed adeguano secondo la disciplina stabilita con propria legge, elenchi delle terre, terre che per le loro accertate caratteristiche sono sicuramente attribuibili alla categoria delle terre civiche".

Pertanto alle Regioni viene riconosciuto un potere autonomo sull'aggiornamento e sull'adeguamento degli "elenchi" delle terre civiche, "elenchi" che debbono essere adeguatamente pubblicizzati per produrre i "propri effetti nei confronti degli interessati" (art. 2 della proposta di legge).

L'interessato potrà impugnare l'elenco entro sei mesi innanzi al Commissariato agli Usi Civici.

In base all'articolo 4 l'elenco diviene inoppugnabile trascorso il suddetto termine di sei mesi, ma rimane "aperto" per quei beni immobili che, non compresi nell'elenco stesso, vengono successivamente accertati in sede amministrativa o giudiziaria aventi natura civica.

Credo che sia importante soffermarci immediatamente sul valore di tale articolo che modifica, ad avviso di chi scrive il regime della verifica demaniale

così come previsto dagli art. 29 e 30 del RD 26 febbraio 1928 n.332, dal momento che ammette una verifica, in via generale, di esclusivo "accertamento positivo" anche parziale del territorio, con possibilità di poter intervenire successivamente sui terreni che non risultino inseriti in tale elenco, dando vita così ad una sorta di "procedura aperta" dal momento che il mancato inserimento dei terreni permetterebbe sempre e comunque un ulteriore intervento per l'accertamento della "qualitas soli" degli stessi. Inoltre, ad onor del vero non si capisce bene il termine contenuto nel primo comma in cui si dice che le terre interessate da usi civici sono quelle che per le "...loro accertate caratteristiche sono sicuramente attribuibili alle categorie delle terre civiche": frase ambigua in cui non si capisce quale sia il metodo di accertamento e di attribuità della natura civica "forse la verifica demaniale?"

L'art. 5 ribadisce la validità degli accertamenti effettuati in base alle verifiche disposte con il R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928 considerando escluse solo "...le verifiche pubblicate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento predetto, e non opposte nei termini".

L'art. 6, invece, affronta indirettamente il problema degli accertamenti che, non casualmente vengono definiti negativi: orbene, se in base alle verifiche concluse ai sensi del suddetto R.D. n. 332/1928 vi è stato un accertamento negativo sulla presenza di usi civici, queste passano in "cosa giudicata" e possono essere rimesse in discussione solo "se ricorrono le condizioni per la revocazione della sentenza ai sensi dell'articolo 385 del codice di procedura civile". (L'art. è errato, si tratta del 395 c.p.c.).

Pertanto l'articolo 7 soffre di una certa "instabilità" che comporta, quale rischio, quello di avere una procedura, come accennato sopra, praticamente "aperta" per due ordini di motivi:

a) relativamente agli elenchi ed all'accertamento in positivo, anche parziale, previsto dal comma 4 ci si viene a trovare, là dove non vi sia stata una verifica demaniale, in una situazione in cui solo ove sia accertata la presenza di usi civici si ha una certezza del diritto; mentre ove l'elenco non contenga i beni immobili, perchè gli usi sono li assenti, gli stessi

potrebbero essere stante l'interpretazione letterale della norma, sempre e comunque rimessi in discussione, non essendo previsto un accertamento in negativo che passi in cosa giudicata;

b) tale interpretazione appare altresì confortata dall'ultimo comma della norma ove si parla, non a caso, di accertamenti negativi che sono quelli effettuati attraverso le verifiche concluse. Anche in questo caso, però, si fa venir meno la certezza del diritto dal momento che si permette nel solo caso di accertamenti negativi e non per quelli positivi, di poter procedere a revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c. articolo che, in sede civilistica, trova applicazione assai di rado, ma che potrebbe trovare più ampia applicazione in materia di usi civici. In particolar modo il n. 3 dell'art. 395 ("Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario") che, stante il problema attuale di una mancata regolamentazione dell'accesso alla documentazione per l'accertamento degli usi civici, ben potrebbe divenire il grimaldello per poter scardinare e rimettere in discussione anche le verifiche demaniali già eseguite. (E' facile pensare come potrebbe essere agevole dimostrare la forza maggiore nel mancato reperimento di un documento).

Per concludere l'art. 7 così come è stato congegnato non solo non risolve il problema principale in materia di usi civici ovvero quello afferente alla certezza del diritto, ma, ad avviso del sottoscritto, lo aggraverebbe con una previsione normativa di dubbia costituzionalità dal momento che permetterebbe la formazione della "cosa giudicata" solo lì dove fosse accertata l'esistenza dell'uso civico, mentre nel caso di accertamento negativo, tale certezza non si avrebbe praticamente mai, in quanto, nel caso di mancato inserimento in positivo negli elenchi, sarebbe sempre possibile intervenire per far effettuare un accertamento amministrativo o giurisdizionale e, nel caso di verifica già effettuata ai sensi del R.D. n. 332/1928, ci si troverebbe innanzi alla possibilità, non peregrina, di vedersi nuovamente mettere tutto in discussione attraverso l'istituto della revocazione ex art. 395 c.p.c., istituto

che, soprattutto in base al n. 3 ben potrebbe giustificare una "rivisitazione" della qualitas soli.

Ritengo, pertanto, che la qualitas soli possa essere accertata sempre e solo attraverso lo strumento della verifica demaniale previsto dal R.D. n. 332/1928, mentre l'aspetto che andrebbe regolamentato è quello dell'accesso ed utilizzo alla documentazione, che dovrebbe essere effettuato in modo esauriente e ben determinato e non in base al libero arbitrio del soggetto incaricato di effettuare l'accertamento dell'esistenza dell'uso civico.

Gli elenchi potrebbero aggiungersi quale quid pluris rispetto alle verifiche, con valore, soprattutto, storico-documentale, e servire a facilitare, da parte del cittadino-utente, la consultazione delle risultanze delle verifiche demaniali effettuate, elenchi che, in quest'ottica, potrebbero far riferimento ad una intera Provincia o Regione ma con valore di mera indicazione, fermo restando il valore accertativo della qualitas soli in capo alla sola sudetta verifica demaniale in senso tecnico.

ANTONIO GIAMMARUSTI
(Architetto)

L'esperienza dei periti demaniali nell'ambito della Legge Regionale e di quella Nazionale. Catalogatori specializzati

Intanto mi voglio complimentare con l'Arch. Zannella per il suo intervento interessante e "stringato".

Credo sia giunto il momento di dire chiaramente che lo spirito della legge del 1927 n°1766 viene sempre più disatteso, infatti, in luogo di uno strumento che tuteli gli interessi agroforestali della collettività sta sempre più diventando uno strumento vessatorio contro le popolazioni o singoli cittadini che hanno la disavventura di incappare nei, non meglio precisati, "Usi Civici".

A questa situazione si aggiunge il fatto che praticamente non esiste più, in questa materia, la certezza del diritto. Lo stato giuridico di un terreno è tale sino al momento in cui qualcuno non abbia interesse a sostenere il contrario anche dopo molti anni.

Cerco di spiegarmi meglio con degli esempi.

A Priverno molti anni fa, se ben ricordo agli inizi degli anni '60, furono accertati gli "Usi Civici sulle terre private".

Per circa 35 anni, tutti, amministrazione, regione, cittadini, si sono mossi in questa direzione. La Regione Lazio ha avviato le liquidazioni degli usi che ancora oggi sono in corso e circa il 90% dei terreni privati gravati sono stati liquidati ed i cittadini hanno pagato o affrancato i canoni imposti.

Tuttavia oggi viene messo in dubbio il regime giuridico di queste terre creando il panico fra le amministrazioni e le popolazioni.

A Guidonia Montecelio dopo circa ottanta anni dalla vendita da parte del comune alla popolazione di una porzione del Centro Storico viene accertata la demanialità di queste terre ed i cittadini non riescono a capacitarsi come mai una vendita fatta dall'amministrazione comunale possa essere illegittima e di conseguenza, in assenza del titolo di proprietà, non possano ottenere il condono edilizio.

Ad Ardea l'atto di liquidazione di usi su terre private con cui si riteneva avesse dato origine al demanio (700 ettari) è risultato essere illegittimo e tutto il territorio comunale, dopo più di trenta anni, è ritornato ad essere privato gravato.

Ancora più interessante è il caso del Comune di Sabaudia sul quale vale la pena soffermarci qualche secondo. Sabaudia come comune nasce nel 1933 con Regio Decreto del 29 agosto. Il nuovo Comune viene insediato scorporando delle terre ad altri comuni fra cui S. Felice Circeo; in particolare quest'ultimo cede al nuovo insediamento gran parte (circa 872 Ha) del territorio denominato gli "Scopeti" che gli erano pervenuti, dopo lunghe controversie, con atto della Giunta d'Arbitri di Velletri del 1896.

Come tutti sanno nel 1934 fu inaugurata la nuova città, importante testimonianza architettonica del razionalismo italiano, progettata ex novo dagli architetti Cancellotti, Montuori, Piccinato e Scalpelli; ma purtroppo non tutti sanno che poco distante dal nuovo centro già esisteva un piccolo borgo, la Molella, che si era venuto spontaneamente a creare sulla trasformazione in abitazione delle antiche Lestre dei carbonai che qui si ricavavano, nella zona paludosa, per fare il carbone. La bonifica dalle paludi in questa zona fu avviata da questi carbonai che migliorarono permanentemente il territorio da loro occupato per combattere la malaria. La zona che localmente viene chiamata "l'Agraria" ed oggi ospita, con grandi sacrifici, i pochi agricoltori sopravvissuti alla tentazione del più facile guadagno derivante dall'edificazione abusiva di questi territori, nasce dall'attività dei carbonai che utilizzarono le sugherelle per produrre carbone. Devo anche ricordare, che sulla piana di Terracina Guido Cervati, insuperato maestro di questa materia, ha sempre sostenuto che vigesse lo Jus Casaliniandi.

Presentata così questa vicenda sembra essere di una linearità che difficilmente si incontra in questa complessa materia. Eppure gli occupatori della Molel-

la e gli agricoltori dell'Agraria sono e sembrano essere condannati a restare "occupatori abusivi" di questo territorio perchè, con la costituzione del Parco Nazionale del Circeo, la zona della Molella è stata dichiarata "zona di ampliamento del parco" e di conseguenza la Regione Lazio, con delibera di Giunta n°7419 del 23/12/1982 ha dichiarato di rilevanza ambientale la zona di ampliamento del Parco Nazionale del Circeo con la conseguente prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio di uso civico e l'impossibilità di acconsentire alle eventuali richieste di legittimazione da parte dei privati occupatori abusivi. Questa delibera ottenne il risultato opposto di quanto si era prefissato perchè invece di tutelare il territorio, quest'ultimo, fu esposto ad ulteriore attacco edificatorio e di sfruttamento non agricolo. Nel 1986 il 23/12 la Giunta Regionale, con delibera n°8466 approvando la conciliazione amministrativa per lo scioglimento della promiscuità fra i comuni di S. Felice Circeo e Sabaudia, sancì la possibilità di alienare le terre incluse nel Piano Particolareggiato di Molella su cui risultassero effettuate costruzioni.

A distanza di 12 anni questa delibera è rimasta disattesa ed a distanza di più di 50 anni a questi cittadini viene negato il diritto dello Jus Casaliniandi generando una disparità di atteggiamento fra gli stessi cittadini di Sabaudia. Coloro che abitano nel nuovo centro urbano e nelle recenti zone di ampliamento, pur ricadendo all'interno del Parco del Circeo, è consentito essere proprietari della casa, ottenere il condono edilizio, eseguire interventi di manutenzione, vendere e comprare l'abitazione in rispetto delle leggi; a coloro che invece occupano l'originario nucleo abitato della zona, preesistente la nascita del Comune viene negata la possibilità di divenire proprietari dell'abitazione a causa degli Usi Civici.

In questa situazione è sempre più difficile fare il perito perchè si corre sempre il rischio di affermare principi che domani verranno annullati. Senza la certezza del diritto non sempre è possibile accollarsi delle responsabilità che non ci competono.

Prendiamo ad esempio la legge regionale 1 del 1986 che per dieci anni ha lasciato i periti nell'imba-

razzo di decidere se i terreni edificati con regolare concessione edilizia potessero incontrare i benefici di legge.

Mi domando cosa succederà a quelle perizie, inoltrate prima del varo della L.R. 57/1996, quando evidentemente la casa con concessione edilizia non poteva ottenere i benefici di legge?

Particolarmente complessa è poi l'interpretazione da dare, durante la stima, al termine "interesse della collettività". Non è chiaro se questo interesse consista nell'individuare il reale valore di mercato delle terre, come sancito dalla legge e recentemente confermato dalla Cassazione, o se come spesso accade, è più opportuno seguire le forti pressioni, fatte dagli amministratori, politici ed interessati, affinché la stima sia la più bassa possibile.

Spesso qualcuno promette agli interessati che le cifre da pagare saranno solo formali e che l'annoso problema è finalmente in via di soluzione; ma poi nessuno si preoccupa seriamente di varare una nuova legge che cerchi di risolvere questa cancrena degli Usi Civici.

Dico cancrena perchè, dopo venti anni di attività in questa materia vedo le cose complicarsi in un modo inestricabile. E' diventato complesso anche avere il permesso per consultare l'archivio commissariale ovvero la base dei dati indispensabile per sviluppare qualunque ricerca sugli Usi Civici. Si fa un gran parlare che in un prossimo futuro si potrà accedere ad una banca dati dove verranno archiviati tutti i documenti, sentenze, provvedimenti regionali, ecc.. Ma nel frattempo è diventato complicatissimo entrare nell'archivio. Eppure basterebbe pochissimo per "fotocopiare" su C.D. l'intero archivio e distribuirlo o darlo in consultazione a quanti ne avessero bisogno.

Tutti gli operatori di questo campo erano abituati ad andare nell'archivio, prendere i faldoni del Comune interessato, e sfogliando tutti i documenti reperivano quanto necessario per il lavoro; domani, una volta passati tutti i documenti allo scanner, il lavoro di consultazione potrebbe essere identico con la sola differenza che per sfogliare i documenti si dovrebbe usare un computer. Inoltre il lavoro di scannerizza-

zione dei documenti verrebbe utilizzato completamente anche in seguito per allestire la successiva Banca Dati sugli Usi Civici.

Concludendo credo veramente che sia giunto il momento di fare un'attenta riflessione sulle reali finalità della legge n°1766, su cosa si intenda con il termine di Usi Civici e se i diritti sostanziali delle popolazioni a cui bisogna far riferimento, alle soglie del 2000, sono ancora il pascolo, il legnatico, eccetera.

Spero sempre che presto si avvii organicamente la tutela dei territori non compromessi. Ma purtroppo sino a quando, l'ufficio Usi Civici, sarà costretto ad inseguire le terre compromesse non potrà mai occuparsi della tutela di questo enorme ed inestimabile patrimonio.

Se è vero che il legnatico ed il pascolo sono ormai

diritti in disuso è altrettanto vero che le popolazioni hanno il sacrosanto diritto civico a poter fruire dei boschi e dei prati e che queste attività vanno assegnate alla prima categoria prevista dalla legge del 1927.

Bisognerebbe avere il coraggio di ribaltare il problema e far diventare, come sosteneva Guido Cervati, gli Usi Civici un fatto moderno di attività pianificatoria, di sviluppo e sostegno delle popolazioni e non, come è oggi, l'ennesimo balzello a carico dei cittadini.

Sino a quando ci occuperemo solo dei terreni compromessi sarà praticamente impossibile ritrovare lo spirito originario della legge del 1927, anche perchè nel frattempo i territori non compromessi corrono il reale rischio di essere abusivamente occupati creando una spirale alla cui fine è la totale perdita dei Demani e l'abrogazione per legge degli Usi Civici.

CLAUDIO G. CIMARELLA
(Direttore INFORAV)

Usi Civici e informatizzazione negli Archivi Ministeriali

Prima d'ogni cosa devo comunicare che la Senatrice Carla Mazzuca Poggiolini non può essere presente a quest'incontro, in quanto è dovuta partire, e mi ha pregato di portarvi il suo messaggio di saluto, messaggio che m'accingo a leggere.

"Sono molto spiacente di non poter essere presente a questo interessantissimo incontro voluto dalla IX Comunità Montana, in collaborazione con la X, e dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio. Tuttavia mi sento molto vicina ai problemi qui affrontati e vi assicuro il mio impegno nel tentare di proporre per essi una soluzione definitiva.

Un modo utile d'affrontare la questione è senz'altro quello di fornire agli Enti locali strumenti adeguati alla predisposizione di piani di sfruttamento che tutelino l'ambiente e sviluppino l'occupazione nel settore agricolo, turistico, zootecnico e forestale. E' necessario elaborare un metodo che dia certezza nell'identificazione degli effettivi gravami incombenti sui terreni, in modo da avviare procedure rapide ed efficaci.

Bisognerà rivedere la normativa dettata dalla legge 16 luglio 1927, n. 1766, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno d'Italia, ormai vecchia di più di 70 anni, anche alla luce delle disposizioni legislative più recenti, miranti al recupero ed alla valorizzazione di beni collettivi, come la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane, e la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa.

In tale ottica si colloca anche il cosiddetto "decreto Galasso", decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale con il

quale si riconosce ai demani civici la funzione di salvaguardia del paesaggio.

Alla revisione della normativa nazionale di cornice ed alla predisposizione di adeguate risorse finanziarie statali, dovrà seguire una legislazione regionale approfondita e minuta che renda efficaci ed attuabili le procedure per la valorizzazione e l'utilizzazione dei terreni gravati.

Le regioni dovranno avere le somme sufficienti ad avviare indagini storiche ed a realizzare elaborati cartografici che diano un quadro chiaro della situazione e consentano di operare affrancamenti e reintegrazioni sulla base di dati certi.

Il censimento della situazione costituirebbe una base informativa utile per la pianificazione delle nuove forme di sfruttamento dei beni disponibili e contribuirebbe in via definitiva alla riduzione del contenzioso esistente per la liquidazione degli usi civici, eliminando vincoli inutili, a tutto vantaggio della collettività e degli stessi privati.

La sistemazione normativa delle terre collettive e degli usi civici è quindi un impegno che mi sento di assumere con voi qui riuniti, ritenendo di poter contare sui suggerimenti di rappresentanti regionali e degli enti locali per portare a termine un progetto legislativo già avviato da un gruppo di esperti che si stanno occupando di tale materia."

Passo ora al tema che mi è stato assegnato "Usi civici ed informatizzazione degli archivi ministeriali" e mi perdonerete se amplierò leggermente il tema.

Da quanto abbiamo sentito dai relatori che mi hanno preceduto, e sulla base dell'esperienza maturata da tutti noi, dobbiamo dire che in questo settore esistono delle finalità che ci si deve prefiggere o, meglio, delle esigenze che si devono soddisfare: l'accertamento delle "terre civiche", nel senso più ampio possibile, e la possibilità di conoscere l'esistenza di documentazione storica di interesse e la sua consultazione.

Esigenze queste strettamente correlate ma di diffi-

cile soluzione in quanto la documentazione storica esistente è distribuita tra archivi pubblici ed archivi privati.

Si pensi alla documentazione antica esistente presso gli uffici dell'amministrazione giudiziaria, o di quella dell'agricoltura, delle finanze, dei beni culturali, regionali, comunali, delle comunità montane, della associazioni agrarie o di utenti, delle singole case patrizie, ecc...

Si pensi alla distribuzione, alla parcellizzazione, di tutto quanto sopra indicato sull'intero territorio nazionale.

Si pensi, altresì, al sovrapporsi di documentazione relativa ad una singola area, dal medioevo ad oggi, che si compone di disegni e testi da mettere molto spesso in correlazione tra loro.

Se questi tre elementi si uniscono tra loro si comprende quale sia il problema che l'amministratore pubblico o lo studioso si trova di fronte qualora voglia affrontare la questione se un fondo è appartiene alla terre collettive o meno o se, invece, è soltanto privato gravato o libero. Per non parlare poi della tipologia di uso.

Ho parlato di documenti in formato testo e documenti in formato immagine (topografici) e della stretta interrelazione esistente tra i due, elementi questi che si sono andati sempre più a sovrapporre sino ad arrivare alla realizzazione dei Catasti che si sono succeduti nel tempo.

Quindi si evidenzia come oltre alla necessità di conoscere dell'esistenza di un certo documento di interesse e della sua possibile consultazione diventa sempre di più indispensabile la trasposizione su di un sistema cartografico di riferimento (catasto in vigore) dei dati topografici in essi contenuti, sia in formato grafico che testuale.

E da qui l'apporto dell'informatica.

Una volta effettuato il censimento di tutta la documentazione esistente o, almeno, di quella reperibile è opportuno passare alla fase di archiviazione ottica della documentazione individuata.

Archiviazione ottica, ovviamente, con chiavi di accesso al documento memorizzato.

L'apporto dell'informatica non finisce qui.

Si deve procedere, inoltre, a sovrapporre tutti i documenti cartografici preesistenti con il catasto attuale in maniera tale da identificare i relativi confini dei fondi e la loro evoluzione.

Estrapolando i dati topografici e catastali esistenti nei documenti testuali reperiti e sovrapponendoli al sistema cartografico summenzionato si creerebbe un sistema georeferenziato.

Sistema che le nuove tecnologie ci consentono di rendere disponibile a tutti in maniera molto facilitata ed a costi, sia per l'utente che per il realizzatore, molto limitati. Si pensi ad INTERNET!

Quali possono essere i risultati di una realizzazione di questo tipo?

Prima di ogni cosa si riuscirebbe ad identificare con una certa approssimazione quale siano state le evoluzioni storiche degli usi civici in una data zona.

Incrociando questi dati con quelli in possesso di altre amministrazioni, penso a quella delle politiche agricole o a quella dell'ambiente e della protezione civile, si possono individuare quali potrebbero essere gli strumenti di riutilizzo di questi beni o gli interventi di cui necessitano per evitare disastri naturali ed incrementare l'economia locale.

Al contempo si realizza per le regioni uno strumento di supporto alle collettività locali anche per riscoprire quali siano gli usi e costumi di una data area, oltre che di pianificazione.

Inoltre, si soddisferebbe l'esigenza sia di tutela della documentazione storica, che molto spesso è pregiata, non consentendone più una consultazione e riproduzione in forma tradizionale, sia una sua massima conoscibilità in quanto verrebbe messa a disposizione di tutti i soggetti interessati

Per far comprendere l'importanza faccio un esempio.

In questo modo si consentirebbe ad uno studioso del Trentino di vedere, leggere e riprodurre su carta un documento storico del 1200 conservato presso l'archivio dei principi che si sono succeduti in questo comune senza avere un contatto "fisico" con il documento stesso. E questo non perché ne conosce l'esi-

stenza ma perché, interessato ad una ricerca sull'uso di ghiandatico nell'area a nord di Roma, ha lanciato una query nel sistema informativo che raccoglie tutta la documentazione raccolta.

Inoltre potrebbe vedere quale è stata l'evoluzione di quell'uso in ogni area di interesse nei vari periodi della storia individuata, ad esempio, mediante una colorazione diversa.

Ipotizzate quale sono tutti gli aspetti positivi di questa operazione.

Tra tutto questo vi domanderete: che c'entra l'INFORAV?

L'INFORAV, mediante un Gruppo di studio costituito nell'ambito della Sezione di ricerca "Informatica ed ambiente" da esperti del settore e rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, sta effettuando l'analisi dei sistemi cartografici e di quelli di archiviazione ottica esistenti al fine di identificare le linee metodologiche necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi illustrati sino ad ora.

Ovviamente non perde di vista il problema della

identificazione delle possibili fonti di finanziamento necessarie ed alle procedure per la loro attivazione per consentire alle regioni di realizzare questi servizi da fornire alle collettività locali come elemento di conservazione della cultura ed al contempo come supporto dello sviluppo economico e sociale.

Alla base di tutto questo, anche se lo cito per ultimo non è l'attività meno importante, vi è l'analisi normativa - sia della legislazione vigente che delle proposte di modifica presentate - per segnalare agli organi competenti elementi innovativi da inserirvi al fine di soddisfare queste esigenze che, ormai, sono diventate non più procrastinabili.

Il tutto nel quadro dei dibattiti e delle attività già in corso a tutti i livelli, come indicato anche dalla Senatrice Mazzuca nell'ambito del suo indirizzo di salute.

Riusciremo nell'obiettivo che ci siamo proposti?

Mi auguro di sì e ringrazio tutti i partecipanti al predetto Gruppo di studio per quanto hanno già fatto e per tutto quanto, ben più gravoso, si apprestano a fare.

LUCIANO LEPRE

*(Sovrintendenza Archivistica per il Lazio)**Gli archivi del Mondo Agricolo*

“Vi parlerò dell’attività che - più in generale per la tutela degli Archivi del mondo agricolo - sta svolgendo la Sovrintendenza Archivistica per il Lazio, che è presente a questo convegno direttamente con il Sovrintendente, Dott.ssa Lucia Principe, la quale sta seguendo anche la vicenda della consultabilità dell’Archivio del Commissariato Usi Civici. Questo per entrare direttamente nel tema del convegno, ovvero i diritti civici e le associazioni agrarie della nostra regione.

Come responsabile della vigilanza sugli archivi degli enti e degli organismi dell’agricoltura della Soprintendenza Archivistica del Lazio, confermo l’adesione convinta mia e del servizio che coordino al censimento dei diritti civici, che il Centro di Documentazione della Regione Lazio sta conducendo. Anche a me uno studio su quest’argomento sembra importante, in un settore di conoscenza nel quale, tra i pochi (contro *il preconstituito ed il già confezionato* dei nostri tempi, la semiologia *del consumato* dell’era tecnologica, si potrebbe osservare), conoscere sembra voler dire ancora, un po’ come nelle opere del teatro di vita di Bertold Brecht, anche potere. Potere di intervenire per asserire qualcosa, a difendere un atto di proprietà, il diritto di un gruppo o di una comunità, per acquisire la certezza di un diritto.

Nel precedente incontro di Bassiano è stato fatto il caso - come di una vicenda indubbiamente rilevante in questa materia, proveniente dal passato ma con ampie interessenze anche sul presente - della controversia, che è scoppiata di recente tra il comune di Latina e quello di Bassiano, sulla legittimità del possesso delle terre della bonifica pontina: questa (come ricordava anche Emilio Sereni nel suo celebre volume *La questione agraria nella rinascita nazionale italiana*, con pagine di grande intensità ricostruttiva) venne attuata infatti su terreni di uso comune, i cui caratteri

originari non furono rescissi allora, nella fretta della bonifica, impresa da magnificare in Italia e nel Mondo. Ora la questione è stata riproposta a conferma dell’importanza giuridica e pratica degli usi civici.

Nato da un’esigenza di conoscenza giuridica del settore ed evidenziante il bisogno di una rettifica nella materia sul piano legislativo, per le molte incongruenze accumulate, il censimento dei diritti civici - come è stato evidenziato dagli interventi di tutte le autorità e degli amministratori presenti - appare perciò come un’iniziativa importante ai fini della chiarezza amministrativa e della conoscenza storica nel settore; per chiudere le controversie del passato, mentre si sta aprendo forse anche un altro futuro a queste istituzioni antichissime, per la possibilità che alle terre collettive possono offrirsi, in maniera particolare, ai fini di un’agricoltura di tipo nuovo (meno rapinosa del suolo), per la tutela ambientale e per la salvaguardia del paesaggio da ulteriori degradi e violenze.

Il censimento dei diritti civici mi sembra costituire però anche un’importante occasione di approfondimento storiografico: in particolare per una regione come il Lazio, dove gli usi civici hanno rappresentato sempre un settore importantissimo nell’economia e nella storia agraria, come evidenziò, agli inizi di questo secolo, soprattutto la commissione parlamentare Rava del 1905, la quale calcolò in circa 450.000 ha l’estensione che gli usi civici avevano avuto nel Lazio attorno al 1884 (pari al 30% circa dell’intera superficie regionale; ovvero una quota elevatissima di essa).

Dal punto di vista storiografico è indubbio che l’esistenza degli usi civici ha agito infatti come un fattore di formazione e di collante nello sviluppo del movimento contadino nel Lazio, avendone indirizzato - fin dall’origine e per lungo tempo ancora - le iniziative e le modalità di lotta proprio verso le occupazioni e i possessi delle terre civiche; così come gli usi civici alimentarono in misura altrettanto consistente i flussi

della formazione delle nuove proprietà piccolo coltivate, che si costituirono nella nostra regione fra il I e II dopoguerra, secondo i dati che venno riferiti dal Lorenzoni e dal De Simone nelle loro relazioni tra il 1929 ed il 1938.

Alla luce di queste considerazioni, sarebbe da auspicare, quindi, lo svolgimento di un convegno il quale potrebbe riguardare gli usi civici si come oggetto della generale storia agraria del Lazio, ma anche nel loro aver rappresentato un essenziale modo di vita e di essere della mostra società agraria, illustrando in particolare il modo con cui le popolazioni contadine - e poi, magari, successivamente, le altre classi agricole in via di urbanizzazione e di distacco dal settore economico primario - hanno vissuto e sentito, nelle varie fasi storiche questo tema, che tipo di economia e di società rurale i diritti civici nell'agricoltura hanno consolidato e alimentato.

La tutela degli archivi delle associazioni e delle università agrarie costituisce quindi un filone di grande importanza nel lavoro sugli archivi del mondo dell'agricoltura che la Soprintendenza Archivistica per il Lazio sta compiendo, un attività che noi intendiamo proseguire - dopo i censimenti già realizzati: in particolare quello sugli archivi del Consorzi di Bonifica del Lazio che è in via di conclusione- tramite una collaborazione attiva con la rilevazione a tappeto dei documenti comunicativi che è compiuta dalla Regione Lazio, anche se a tutt'ora non sono già mancati i nostri interventi e i sopralluoghi sugli archivi delle associazioni agrarie, i quali hanno evidenziato, in particolare, alcuni problemi sul tema, che vale la pena di riferire in questo convegno all'insegna anche dell'incontro tra gli istituti di vigilanza amministrativa e quello della cultura sugli enti del settore primario.

Dai sopralluoghi svolti si è potuto rilevare infatti (nonostante non siano mancate delle iniziative positive da parte delle istituzioni agricole nel dar luogo a dei riordinamenti degli archivi) che la tutela e soprattutto la valorizzazione documentaria delle importanti memorie storiche conservate dalle associazioni agrarie, che comprendono atti che risalgono anche ai primi secoli dell'età moderna, rendendone consultabili i

documenti - così come prescritto dalla legge archivistica nazionale, il DPR 30 settembre 1963, n. 1409, che impone degli obblighi precisi per la conservazione e per la consultabilità degli archivi storici degli enti pubblici (alle istituzioni minori comprese, come è evidente) - trovano spesso degli ostacoli di difficile superabilità nella scarsità di risorse finanziarie, di cui gli amministratori delle Associazioni e Università Agrarie dispongono. Numerose volte, soprattutto da parte degli organismi comunicativi agricoli più piccoli, alle nostre pressioni ad accelerare il riordinamenti degli archivi, ci è stata proposta questa risposta: "Non abbiamo i mezzi per rimettere a posto l'archivio storico".

Se per quanto riguarda l'azione del nostro Ministero, si può pensare ad elaborare qualche progetto specifico per gli archivi storici delle associazioni agrarie (sulla base di programmi di inventariazione e di valorizzazione di recente lancio e sperimentazione), a mio parere, però un ruolo significativo in questa materia potrebbe e dovrebbe essere svolto anche dall'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio che è responsabile della vigilanza amministrativa anche sulle associazioni agrarie, il quale - un po' come avviene per i progetti di inventariazione degli archivi storici del comune, curati dall'Assessorato Cultura della Regione - potrebbe intervenire proficuamente per la salvaguardia e per la messa in consultazione anche degli archivi degli enti dell'agricoltura e delle associazioni agrarie in particolare (le più povere di mezzi nel mondo degli enti dell'agricoltura) con dei programmi di finanziamento specifici laddove ciò sia necessario, in sussidiarietà con il nostro intervento di tutela.

Per quanto riguarda la valorizzazione degli archivi del mondo dell'agricoltura in generale che è svolta dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio, vogliamo segnalare che nei giorni 26 e 27 novembre, organizzato dal nostro istituto si terrà a Roma un convegno sugli archivi dell'agricoltura del territorio di Roma e del Lazio. A Roma e nel Lazio hanno sede infatti, tra l'altro, anche le più importanti organizzazioni dei produttori dell'agricoltura italiana ed enti, di carattere nazionale o regionale, del settore agricolo pure essi di grande rilievo, i cui archivi, frutto delle

recenti vicende storiche, costituiscono delle fonti di straordinario interesse per tutte le ricerche sull'agricoltura italiana e per la storia in generale del nostro paese; con la loro vastissima documentazione archivistica, cartografica, a volte fotografica e filmica, ai fini della storia politica, economica, amministrativa e sociale del paese.

Il convegno si propone di convogliare quindi delle iniziative e delle risorse alla conservazione, alla valorizzazione e alla migliore consultazione di queste preziose fonti di Roma e del Lazio, a salvaguardia di un patrimonio documentario, com'è evidente di primaria importanza per l'intera civiltà del paese.

Alla prima giornata della manifestazione parteciperanno con degli interventi i presidenti delle principali associazioni dell'agricoltura del paese (Coldiretti, Confagricoltura, il Liquidatore della Federconsorzi), i direttori degli enti pubblici nazionali e del Lazio del settore (la Cassa per la formazione della proprietà contadina, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione del Lazio che è erede anche dell'archivio dell'ex Ente Maremma per le province laziali); i presidenti di tutti i consorzi di bonifica del Lazio, alcune autorità regionali, i rappresentanti delle Camere di Commercio e di altri enti e organismi di ricerca e di studio sull'agricoltura, ovvero l'Inea, l'Istituto Alcide Cervi di Roma e la Cia, delle Università agrarie e la Fidaf. Presiderà questa sessione del convegno il Prof. Guido Fabiani, rettore della III Università di Roma, con la partecipazione del direttore generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici prof. Salvatore Italia.

Il 27 novembre seguirà un seminario di studio su politiche e fonti della storia agraria, che vedrà gli interventi d'illustri studiosi della materia e di tutti gli archivi di Stato del Lazio e dell'Archivio Centrale dello Stato. Al convegno, organizzato dal nostro istituto, oltre agli enti produttori e conservatori degli archivi, hanno accettato di partecipare infatti gli Archivi di Stato ed anche degli autorevoli storici, geografi, studiosi ed esperti della materia, i quali faranno il punto sullo stato di avanzamento delle loro ricerche storiche e sulle problematiche ancora irrisolte, anche a causa, spesso, della non facile consultabilità delle fonti archivistiche, conservate dalle associazioni e degli enti, oggetto, appunto, del convegno, che ha lo scopo precipuo di predisporre la messa a disposizione infatti per gli studi anche di questi archivi molto importanti.

In queste due giornate di lavoro avremo come sede il bellissimo Palazzo Rospigliosi di Roma, messi gentilmente a disposizione dalla Confederazione Generale Coltivatori Diretti.

Concludo il mio intervento invitando quindi i presenti a partecipare a questo convegno di carattere generale sulle fonti dell'agricoltura del nostro territorio cittadino e regionale.

Per quanto riguarda l'iniziativa del censimento dei diritti civici del Centro di Documentazione della Regione Lazio, confermo l'adesione radicata mia e del mio istituto a collaborarvi e la mia personale intenzione di riprendere presto l'attività per il suo successo tecnico e scientifico.

GIANNI CORNACCHIA

Invito a prendere posto per la Tavola Rotonda l'Avv. Atena Lorizio, la Dott.ssa Lucia Principe, l'Arch. Caterina Zannella cui affidiamo il coordinamento, l'arch. Giammarusti.

Pregiamo in particolare i non addetti ai lavori ad esprimere dei quesiti, delle domande per rendere più viva questa parte del seminario in modo che sia il più utile possibile.

Se permette, volevo anche iniziare ad accendere la miccia del dibattito.

Ed ho una domanda per l'avv. Lorizio.

Una sentenza del Commissariato agli Usi Civici di liquidazione di un diritto collettivo ad un prezzo che non viene accettato dall'ente gestore, può essere appellata alla Corte d'Appello Sezione Speciale Usi Civici.

Il Comune viene a trovarsi in una situazione molto difficile, in una morsa.

Da una lato viene ad essere individuato come il grassatore dei cittadini che hanno il possesso, dall'altra l'ente gestore deve sobbarcarsi ulteriori spese processuali e peritali, con un indubbio danno per il bilancio ovvero per quella collettività che si ritiene essere la legittima proprietaria di quei beni.

Il danno più grave non è però neanche questo, ma il fatto che, obiettivamente, ai possessori viene indicata la via del Commissariato quale via vantaggiosa per liquidare l'uso civico, invalidando di fatto la via amministrativa normata dalla Legge Regionale.

Il Comune viene lasciato solo a difendere i diritti generici di una collettività, contro diritti presunti ma specifici, accampati da possessori che sono sempre una minoranza, anche se rumorosa, della cittadinanza.

Nel caso di sentenze così liquidatorie dei diritti civici e così in contrasto con lo spirito delle Leggi Regionali non dovrebbe essere proprio la Regione a promuovere l'Appello in quanto titolare delle procedure amministrative poichè ha emanato i criteri su cui si basano le stime?. Nel momento in cui vi sono sentenze che producono l'effetto di una sostanziale disparità di trattamento tra cittadini e possessori la Regione

non ha la veste giuridica oltre l'obbligo morale di ricorrere in appello?

Infine una terza domanda.

Nel Comune di Monterotondo, attraverso una sentenza del Commissariato, è stata decisa la liquidazione di terreni di uso civico, parzialmente edificati a L. 600 al mq. In molti comuni seguendo il procedimento amministrativo vengono stimati valori di liquidazione di cento e più volte superiori, in relazione al valore che il terreno assume per la cubatura realizzata o realizzabile.

In prima approssimazione non potrebbe trattarsi di una sostanziale svendita di un patrimonio collettivo se pur tramite sentenza?. Se pur di questo si tratta chi ha il dovere di appurare responsabilità e danni? Il Comune che non si appella? Qual'è o potrebbe essere il ruolo della Corte dei Conti?

Grazie.

ATENA LORIZIO

Che belle domande. La causa più immediata di questi problemi è il contrasto tra la legge nazionale e la legge regionale sui criteri per la liquidazione dei diritti dei diritti civici su terre private. Come sapete il legislatore nazionale ha stabilito come regola la liquidazione per scorporo, cioè l'attribuzione in piena proprietà alla popolazione utente di una quota del terreno gravato, quale compenso per i diritti non più esercitati: il corrispettivo pecuniario (in canone) è previsto solo eccezionalmente, per i terreni migliorati in modo sostanziale e permanente. All'epoca della legge del 1927, per migliorie si intendevano le migliorie agrarie, e infatti la ragione della liquidazione con canone era quella di evitare di rompere l'unità delle aziende agricole e non pregiudicare così gli interessi dell'agricoltura. L'edificazione era di regola, di carattere rurale, limitata in genere ai soli manufatti rustici e alle abitazioni dei coloni degli addetti all'azienda. Comunque, nella liquidazione con canone, il legislatore aveva stabilito che il corrispettivo pecuniario fosse calcolato in misura corrispondente al valore dei diritti civici da liquidare.

Ora, nella società attuale, la situazione dei luoghi è fortemente mutata. Le zone contermini alle città sono oggetto di insediamenti residenziali e, di norma, non sussiste più il collegamento con l'azienda agraria. Questo rende difficile procedere alla liquidazione dei diritti civici nelle zone urbanizzate, seguendo i soli criteri della legge del 1927. Anche per gli edifici rurali, la giurisprudenza non ritiene di poter considerare le abitazioni rurali come miglioria del fondo e di conseguenza esclude la possibilità della liquidazione con canone. Naturalmente questo tende ad esasperare il contenzioso relativo alle liquidazioni nei territori che, anche se antropizzati, hanno conservato caratteristiche rurali.

Nel 1986 nel Lazio, è intervenuto il legislatore regionale che, con una norma specifica (art. 4 L.R. 1/86, ha stabilito che, per le terre edificate (rurali e non), la liquidazione dei diritti civici ha luogo non in base al valore dei diritti da liquidare, ma in base al valore di mercato delle aree gravate, tenendo conto della destinazione e anche delle cd. aspettative edificatorie delle aree gravate. Il canone va quindi calcolato sulla base del valore di mercato delle aree edificate od edificabili, in base agli strumenti urbanistici od in base alla situazione di fatto, urbanistica o edilizia.

Il problema del rapporto tra le due normative, nazionale e regionale, è stato sottoposto dallo stesso Commissario per gli usi civici del Lazio all'esame del giudice costituzionale, che tuttavia come sapete, ha dichiarato la questione di legittimità dell'art. 4 L.R. non fondata (sent. 83\1996).

Nel territorio laziale, dunque, a rigore è la legge regionale ed i suoi criteri che vanno applicati, non la legge nazionale. Sapete anche che il Commissario Capo per gli usi civici del Lazio disapplicando costantemente la legge regionale, si attiene al diverso criterio della legge nazionale e quindi commisura il canone al valore dei diritti da liquidare. E' chiaro che il problema andrebbe risolto con la legge nazionale, ma nel frattempo la Regione Lazio dovrebbe intervenire con una modifica dell'art.4 della L.R. 1/86 che tenga conto delle diverse situazioni di fatto, ad es. graduando i corrispettivi in ragione delle diverse tipologie edilizie e dello status degli utenti civici, tenendo conto

della *ratio* della legge liquidatrice e dell'origine di questi diritti.

La situazione è grave perchè riguarda moltissimi comuni dell'entroterra laziale, ad es. il Comune di Ardea, il comune di Monterotondo, etc. e non può essere lasciata irrisolta.

CARLO PALONE

Atena stai ponendo il problema in termini contraddittori. Esiste una legge nazionale. La legge regionale voleva individuare, laddove il territorio è stato modificato o reso modificabile, un maggior valore e quindi una maggior quota di diritti. E' stata fatta una legge regionale che ha legittimato questa visione. Adesso c'è un'impostazione che comunque un Commissario legge le leggi come meglio gli aggrada.

ATENA LORIZIO

Stavo dicendo che se c'è un contrasto tra le leggi, esso è dovuto alla legge regionale che è successiva rispetto a quella nazionale e quindi è la Regione che si deve conformare a quelli che sono i principi della legge nazionale.

Bisogna però considerare che la situazione è ormai profondamente diversa da quella del 1927 ed occorre tenerne conto. La cosa migliore sarebbe intervenire in sede nazionale, ma, data la complessità delle procedure, è più semplice muoversi in sede regionale.

MORANDINI

A mio parere non c'è alcuna contraddizione, anche la Corte Costituzionale si è espressa in questo senso.

CARLO PALONE

Se esiste una legge regionale esiste l'obbligo ad

applicarla, non è possibile che la mattina ci si alzi e si decida se applicarla o no. In questo ha ragione il collega Giammarusti. Noi periti siamo nell'impossibilità di operare perchè tra l'altro ci assumiamo responsabilità di valutazioni sono profondamente diverse.

ATENA LORIZIO

Siamo in uno Stato di diritto regolato con leggi. I periti e i giudici devono applicare la legge.

Se il giudice non applica la legge vigente, sentenze e provvedimenti sono suscettibili di impugnativa.

Contro i provvedimenti illegittimi di liquidazione si può e si deve ricorrere al TAR, perchè, come sapete, le questioni inerenti gli importi delle liquidazioni non rientrano nella speciale competenza della Corte d'Appello di Roma.

Data però l'entità dei contenziosi e soprattutto la complessità della questione di diritto, la via migliore e più rapida resta quella della conciliazione.

MORANDINI

La Corte Costituzionale dice che la legge 1/86 è l'interpretazione autentica della 1766 del 1927.

CATERINA ZANNELLA

Ti dice che se una Regione usa un criterio più restrittivo e più a vantaggio della collettività lo Stato non obietta.

La legge 1/86 recepisce le volontà ambientaliste e penalizzanti nei confronti dell'abusivismo delle due leggi del 1985 la 47 e la 431.

MORANDINI

Non è condivisibile la legge del 1927. Il punto di riferimento è il valore del terreno. La liquidazione per

canone è una surrogazione della principale per scorporo. Può non essere condivisibile il fatto che il valore delle terre è stato per cento anni pascolo e per intervenuta edificazione assume un valore notevolmente superiore. La legge attuale però è questa. Non è la legge regionale che va cambiata ma quella del 1927.

CATERINA ZANNELLA

Sono dello stesso parere. E' la legge nazionale che deve essere cambiata. Non è possibile peraltro nella gestione attuale del territorio negarci l'esistenza di leggi così fondamentali come la 431 o la 47 dell'85. Faccio notare ancora una volta - ne ho già parlato nel corso del mio intervento - i danni all'ambiente ed alla pianificazione in genere che porterebbe una corretta applicazione della 1766. Vi rendete conto che permesse di fare quotizzazioni?. Cioè divisioni in lotti di terreni per realizzare piccola proprietà contadina. Ma se la malattia maggiore della nostra agricoltura è la parcellizzazione fondiaria?.

ANTONIO GIAMMARUSTI

Purtroppo mi sento drammaticamente corresponsabile di questa storia.

Il primo incarico che ebbi in materia di Usi Civici, nel 1978, riguardava la sistemazione delle terre private gravate sugli Altipiani di Arcinazzo Romano. Inizialmente tali terreni erano raggruppati in poche particelle, successivamente, con lo sviluppo turistico degli Altipiani, tali terreni furono lottizzati in modo difforme dal Piano Regolatore. I lotti di piccole dimensioni, a norma di legge, non consentivano più l'esecuzione dello scorporo. Ci fu un'incontro allo studio dell'Avv. Guido Cervati dove emerse chiaramente il problema della quantificazione della monetizzazione della liquidazione degli usi: valutare il solo valore del pascolo in luogo dello scorporo era penalizzante per la collettività che ora si trovava anche nella condizione di dover affrontare gli oneri derivanti dalla urbanizzazione.

L'Avv. Cervati osservò che le terre private gravate costituiscono un reale condominio fra la collettività ed il privato proprietario e di conseguenza, all'atto dello scioglimento del condominio, quest'ultimo avrebbe dovuto pagare il valore reale delle terre e non solo il diritto di pascolo. La R.L. nella persona dell'allora Assessore Pietro Federico, fece sue queste tesi che ha comportato e comporta forti esborsi per i cittadini. Gli amministratori, schierandosi dalla parte di quest'ultimi, fanno pressione affinché tali cifre diventino politiche.

Il problema reale comunque, a mio avviso, rimane quello che continuare a rincorrere i singoli è significato dimenticarsi completamente dei demani liberi favorendo ulteriori occupazioni abusive.

Bisogna avere il coraggio di dire che, premessi determinati valori, le terre compromesse vanno tutte sistemate e dirigere tutto l'impegno possibile sulle terre ancora libere.

CATERINA ZANNELLA

Trovo giuste le osservazioni dei periti. Devo però necessariamente far rilevare che è la latitanza della Regione che permette simili situazioni non difendendo determinati compiti che gli sono stati trasferiti e permettendo ingerenze nell'esercizio della sua attività.

Giustamente il Dott. Morandini fa rilevare anche il problema dell'Archivio Commissariale.

Non posso dire in merito nulla, come Assessorato alla Cultura abbiamo ottimi rapporti in merito all'Archivio.

STEFANO PALADINI

Ho ascoltato le sue osservazioni, Dott. Morandini. Il mondo delle professioni che ha conoscenze dirette ed opera nel concreto potrebbe suggerire delle soluzioni. Sono d'accordo nel coinvolgere le professioni che però devono anche avere la volontà di essere coinvolte.

Da sindaco ho fatto modificare leggi alla Camera ed al Senato scrivendo ed illustrando situazioni del mio Comune e di mia conoscenza.

Se vogliamo cambiare lo stato di fatto, il mondo della cultura e delle professioni devono aiutare. Il governo non è fatto dai politici. Il governo del paese è compito di chi conosce, di chi sa. Lo dico con molta franchezza. Molte volte i politici sanno poco di questioni specifiche.

CATERINA ZANNELLA

Per questo il C.R.D. organizza questi incontri, a giugno ce n'è stato uno a Bassiano, a febbraio uno a Rieti.

Oggi ci fa piacere osservare la presenza di alcuni periti demaniali, nelle altre occasioni non ce n'erano affatto. Nelle altre occasioni non ho avuto neanche il piacere di vedere l'Ufficio operativo Usi Civici, invece stasera noto la sua presenza.

Voglio comunque farvi notare in merito alle vostre lamentele sugli archivi - l'ho già detto nella mia relazione - che il C.R.D. ha immagazzinato molta documentazione sulla materia in dieci anni di lavoro, e l'ha messa a vostra disposizione con un invito pubblico nel Convegno del 1996, non ho mai visto un perito demaniale venire a chiedere di visionarla. Vengono spesso i Comuni.

MORANDINI

Il referente dei periti demaniali della Regione Lazio non è il C.R.D. Deve essere l'Ufficio operativo Usi Civici che mi dice che la documentazione è al C.R.D. allora vado a consultarla.

Non è possibile che di due Uffici della stessa amministrazione uno non sappia cosa fa l'altro.

CATERINA ZANNELLA

Il perito è innanzitutto uno studioso. E non deve essere l'Ufficio che gli dice dove andare a cercare i documenti. Ci mancherebbe. Che se ne fa la Regione di esperti a cui deve dire cosa fare.

Perché voi dovrete essere degli esperti.

Le tue parole Morandini confermano quanto ho illustrato nella mia relazione.

E tuo dovere cercare i documenti in qualunque posto essi siano e questo per correttezza d'indagine storica.

L'osservazione che fai che due uffici della stessa amministrazione non sanno cosa fanno è veramente tua personale perché il CRD sa benissimo per la parte che gli interessa cosa fa l'Ufficio Usi Civici e viceversa. Ti devo far anche osservare che al CRD poco o nulla interessa cosa faccia l'Ufficio operativo degli Usi Civici perché la sistemazione delle terre civiche non è sua competenza.

Noi operiamo ai sensi della Legge R. 31/91. E' il nostro lavoro che può essere utile premessa o propedeutico a quello dell'Ufficio operativo o dei periti demaniali e non viceversa.

GIANCARLO CORNACCHIA

I Comuni però aspettano naturalmente una risposta ed occorre anche ipotizzare il ruolo delle Comunità Montane in tutto questo, fermo restando che non abbiamo la possibilità di modificare la legislazione. Abbiamo solo il potere di indicare e proporre.

I Comuni non devono assistere a scambi veloci di opinioni tra il CRD ed i periti, ma vogliamo sapere ammesso che qualcuno lo sappia come mai avviene che un perito demaniale dopo 15 anni non ha prodotto niente, perché? e perché nessuno se ne cura? Questo vorrei capire nel comune interesse.

CATERINA ZANNELLA

E' una domanda che va avanzata all'Ufficio operativo.

GIOVANNI CORNACCHIA

Non conosco la strutturazione degli Uffici. Dico però quello che vedo. E' questo che succede nelle amministrazioni e vorrei una risposta.

ANTONIO GIAMMARUSTI

La mancata gestione politica degli Usi Civici da parte dei responsabili con l'assurda incertezza del diritto ha dato, ai periti, un potere che non dovrebbe competergli. Un atto peritale non viene quasi mai contestato, le nostre affermazioni vengono valutate solo in sede commissariale. Se io domani volessi sostenere che il Colosseo è demanio civico avrei la possibilità di fatto di dare vita ad una causa demaniale di venti anni. Di fatto non esiste più la certezza giuridica sulla "qualitas solis". E' vero tutto e il contrario di tutto; in questa situazione si lasciano liberi i periti e quelli che si definiscono professionisti di vagolare per i comuni alla ricerca di incarichi per estorcere denari alla povera gente in cambio di perizie che potranno essere invalidate il giorno dopo da altre perizie.

CATERINA ZANNELLA

Non solo tanti periti "giurano" in tribunale le perizie, continuando a carpire la buona fede della gente.

GIOVANNI CORNACCHIA

Faccio un esempio. Ho costruito una casa facendo un abuso. Ho pagato gli oneri Bucalossi, ho pagato la sanatoria. Non posso ottenere la concessione edilizia

perchè il terreno è interessato da usi civici. Il mio comune ha chiesto da un anno e mezzo la nomina del perito demaniale per la valutazione delle terre. La nomina però non viene fatta. Gli amministratori non possono dare risposte al cittadino. Il cittadino se la prende con l'amministrazione che è immobile.

Eppure esiste una Legge 241 esistono delle fattispecie di reato possibile che per alcuni vale e per altri no?

Per esempio è possibile che vi siano regole di accesso all'Albo dei periti ma non siano previste delle norme di esclusione?

E' possibile che un perito che ha un committente pubblico, certifica l'esistenza di uso civico su un terreno, passano degli anni, c'è una causa presso il Commissario, viene nominato C.T.U. e dichiara cose opposte a quelle per le quali era già stato pagato. Ma il bello è un altro, ovvero la sua parcella non viene messa a carico dei ricorrenti sulla qualitas soli, ma a carico del Comune il quale non solo si trova con gli usi civici bloccati e quindi non può mettere in moto delle risorse ma addirittura deve pagare le parcelle di una cosa di cui non sa assolutamente nulla.

E' possibile? E' legale?

ATENA LOPRIZIO

Mi fanno molto piacere queste domande e contestazioni: sono gli stessi fatti che volevo proporre alla vostra attenzione.

Mi fa piacere anche che ci sia il Vice Presidente del Consiglio Regionale, che può così verificare di persona la realtà di queste problematiche.

I Comuni e gli enti gestori hanno in genere mille responsabilità, perchè la situazione attuale dei demani civici deriva proprio dalla cattiva amministrazione comunale e locale.

Dal 1927 ad oggi, per non andare ancora più indietro nel tempo, i comuni hanno ignorato completamente l'esistenza degli usi civici e cioè dei diritti delle comunità locali, peggio ancora l'esistenza dei patrimoni delle comunità e ne hanno permesso l'occupazione sistematica.

Peggio ancora ne hanno permesso l'amministrazione e la gestione e questo ha fatto sì che i residenti addirittura venissero a perdere la memoria ed il ricordo dei propri diritti, diritti che nelle epoche passate costituivano la fonte di sostentamento e di sopravvivenza della povera gente.

I comuni si sono limitati nel 1926\1927 a presentare le denunce dei diritti civici gravanti le proprietà private, solo perchè costretti dalla legge nazionale, ad evitare decadenze.

In caso di inattività dei comuni, sono intervenuti i commissari con poteri sostitutivi.

I Comuni, ripeto, hanno mille responsabilità e, quando parlo dei comuni, intendo anche gli enti gestori. Non me la sento, quindi, di gravare di spese eccessive il cittadino agricoltore che ha costruito la sua casa e i rustici sul fondo, il più delle volte ignorando che il terreno era di origine e natura civica.

I comuni hanno spesso omesso di inserire i patrimoni civici nei catasti e nei piani regolatori. Quindi ci sono responsabilità che si assommano per omissioni e cattiva amministrazione.

La situazione ora si aggrava e gli enti locali si trovano nell'empasse perchè, con l'esercizio generalizzato e spesso eccessivo del potere d'impulso di ufficio da parte del Commissario, essi vengono ad essere messi di fronte alle loro responsabilità, con oneri assai forti sia per danni che per le spese di giudizio.

Ad es. questo è avvenuto per il Comune di Marino, per il Comune di Ciampino e per molti comuni laziali. La situazione è simile a quella che si è verificata, in genere, anche per i comuni d'Abruzzo che, negli anni 50\60, hanno di frequente alienato i demani civici a prezzi irrisori, allo scopo di favorire lo sviluppo urbanistico del loro territorio, sviluppo, che troppo spesso, si è dimostrato inadeguato e dagli esiti fallimentari.

Occorre adesso riunire le forze di tutti i comuni e favorire il ruolo delle Comunità Montane, le quali come sapete, con la L.142\90 posso essere delegate per svolgere l'esercizio associato delle funzioni proprie dei comuni, ai fini della valorizzazione del territorio montano: in questo ambito le comunità montane possono assolvere funzioni importanti allo scopo di

attribuire un nuovo ruolo ai patrimoni civici.

Oggi gli usi civici non devono essere qualcosa che i cittadini si sentono piombare addosso come una tassa o un vincolo. Non ci interessa questo uso civico. Quando la gente conosceva i propri diritti perché li esercitava e li utilizzava, era la gente stessa che li rivendicava in tutte le sedi. Non c'era bisogno che il Commissario agisse d'ufficio per imporre oneri e balzelli ai comuni ed ai cittadini.

C'è infine, il problema del contenzioso. Ci sono, come sapete, vertenze che durano anni.

Non si applica più la legge, i principi giurisprudenziali sono completamente disattesi e la situazione va sempre più deteriorandosi.

Se però si comincia a dare un significato, un valore positivo, di potenzialità a questi patrimoni, se si comprende che i patrimoni civici possono e vedono servire ad essere utilizzati dai residenti per riportarli sul territorio, la situazione dovrà per forza cambiare e i patrimoni civici riprendere il loro ruolo e la loro funzionalità. In questa prospettiva la comunità montana deve porsi come soggetto proponente e programmatore di servizi per gli anziani, per l'occupazione giovanile, ecc..

VITTORIO NOVELLI

Vista la situazione perché non fate degli esposti.

ATENA LORIZIO

Presidente a CSM c'è una stanza piena di esposti. Ma, Presidente, Lei sa che prima, fino al 1970, i commissari erano tutti consiglieri e presidenti della Corte di Cassazione e ne formavano e applicavano la giurisprudenza nell'interesse dei diritti delle comunità locali, di cui riconoscevano il ruolo e l'origine storica.

SILVANO LEVRERO

Vorrei fare una mozione d'ordine. Se occuparci

delle 99 pecore che ancora abbiamo o andare a ricercare la centesima che si è persa.

Noi stiamo discutendo di una parte delle terre compromesse. Sono però una piccola parte.

ATENA LORIZIO

Il discorso non mi interessa. Non voglio cacciare via la gente dalle loro case di origine civica. Come sapete, nello Stato Pontificio era riconosciuto ai cives lo ius casalinandi, cioè il diritto di farsi la propria casa.

Ciò che mi interessa invece è che il comune o l'ente gestore non venga gravato da oneri supplementari per le procedure di sanatoria a favore di privati.

SILVANO LEVRERO

Io sto parlando delle terre che non sono compromesse. Ci sono grosse iniziative. Un sindaco che ha preso posizione in questo senso. Un gruppo di comuni per un totale di 15.000 ha deciso come fare, con soluzioni possibili ed attuabili.

ANTONIO GIAMMARUSTI

Stiamo dicendo tutti la stessa cosa però, purtroppo non si riesce ad affrontare concretamente il problema.

Venti anni fa fui chiamato a fare il perito demaniale perché, occupandomi di restauro ero in grado di fare ricerche d'archivio. Tutti speravano che in poco tempo, con il passaggio delle competenze alla Regione, si sarebbero risolti i problemi delle legittimazioni dei possessi e ci si sarebbe impegnati sui demani liberi.

Sono passati venti anni, ed io questa mattina ho depositato le perizie per l'alienazione di alcuni terreni a Nettuno.

Vi racconto velocemente la storia. Nel 1918, i reduci della grande Guerra ricevettero delle terre di demanio civico per avviare un'attività agricola. La

quotizzazione non fu mai perfezionata ed oggi nel 1998 gli facciamo pagare queste terre al prezzo di mercato (L.R. 1/1996) perchè su queste gli eredi hanno costruito la loro prima casa. Come questi esistono numerosissimi casi. Io sono obbligato per legge a comportarmi così ma le leggi possono essere cambiate.

CATERINA ZANNELLA

Riassumiamo. Mi sembra che dal vivace dibattito emerga sempre più pressante una responsabilità della Regione nei confronti del Commissario e la necessità di una nuova legge come ho già detto nella mia relazione.

ATENA LORIZIO

Sarebbe necessario chiudere le verifiche sul territorio.

CATERINA ZANNELLA

Ho detto prima che ci sono solo 43 comuni censiti, inventariati ma che come saprete il Commissario sta riaprendo vedi: Ferentino, Acuto, Pontecorvo. E questo mio avviso è una mancanza della Regione che non interviene nei giudizi.

SILVANO LEVRERO

C'è un terreno *de iure contendo* di cui mi pare che in quest'occasione non è il caso di parlare. Un secondo aspetto è quello di un terreno legale, giuridico ma interessa solo un decimo delle terre pubbliche. Voglio invece parlare degli altri 9/10, perchè il Comune può intervenire su quel decimo, ma deve innanzitutto dire ai cittadini degli altri 9/10 perchè è su questi che si deve costruire lavoro tecnologia e sviluppo.

Su questo parlo come consulente della Provincia di Rieti. La quale si è data un progetto integrato di sviluppo, grazie alla L. 142/90 art. 22 vista la presenza di circa 85.000 ha nel suo territorio da rendere produttivi.

In provincia di Rieti si è adottata una linea che si era già affermata nella storia passata grazie anche al contributo di Guido Cervati, che molti qui hanno ricordato.

Siccome tre Regioni hanno già deliberato, con leggi o indirizzi come quello di Federico o leggi come l'Umbria e la Campania vediamo cosa queste leggi ci dicono, ce ne sono in diverse regioni.

Esse cosa dicono in sostanza. Creiamo una cooperativa degli aventi diritto all'uso civico, la cooperativa è aperta a chiunque ne voglia fare parte, quindi chi vuole lavorare ne può fare parte. Nella cooperativa l'Ente titolare è il socio che affida queste terre, quando viene a cessare lo scopo le terre automaticamente ritornano all'affidante, questa è una dizione storica usata già dal 1948 che permette di avere un progetto plurimo integrato ai massimi livelli e al massimo reddito con massima tecnologia.

Hanno deliberato in questo senso i comuni di Borgovelino e Borbona e sono 3500-4000 ha e i comuni di Posta, Micigliano e Monte San Giovanni e ai loro atti di volontà sono seguiti investimenti 1.500.000 milioni a Monte San Giovanni.

Si inizia quindi a venire fuori dal generico e dalle possibilità ipotetiche.

FRANCO SCIARRETTA

Mi considero un normale cittadino, che non conosce le leggi specifiche che regolano la materia ma ritengo che chi si libera dell'uso civico è paragonabile a quel contadino che si libera della madia del 400 e poi acquista un prodotto di plastica perchè è più leggero.

Questo è in sostanza l'uso civico, un prodotto bello del medioevo che viene scambiato con sporcizia del mondo di oggi. La definizione mi è rimasta

impresa e ho riflettuto molto su questo quadro. Civico viene da cives che significa cittadino.

Venendo al nostro problema penso che quando passeggiamo nella campagna e troviamo un muro romano non essendo esperti della materia chiamiamo degli specialisti. Come facciamo a sapere se su dei terreni c'è o non uso civico, forse dovremmo anche in questo caso chiamare degli esperti.

Quindi diventa un problema culturale. Ritengo anche che bisogna cambiare la cultura dell'uso civico, l'uso civico deve essere un bene ambientale.

Il cittadino deve essere a conoscenza dei suoi diritti. La comunità Montana potrebbe dare gli strumenti di conoscenza. Una cosa del genere valorizza enormemente il nostro territorio.

La Comunità Montana potrebbe dare a tutti la conoscenza degli strumenti per riappropriarsi della conoscenza di questi diritti nel territorio. A noi manca la cultura dell'ambiente e la nostra conoscenza dei diritti nel territorio.

L'uso civico va lasciato. Vi ricordo che nella comunità di Fiemme gli aventi diritti sono pagati affinché non esercitino il diritto di legnare perché si danneggia il suolo.

GIOVANNI CORNACCHIA

Abbiamo abusato della pazienza di tutti. Non hanno parlato la Dott.ssa Principe il Dott. Pompei. Darei però la parola al Vice Presidente Paladini.

STEFANO PALADINI

Raccolgo la parte finale degli interventi. I problemi posti in positivo. Passiamo ora alla parte più positiva della discussione. In ragione del fatto che discutiamo di una legge dell'anno 1927. Una legge di liquidazione dell'uso civico. Io credo non debbano passare troppi anni per porre mano ad una seria riforma della legge sulla materia. Oggi ci confrontiamo rispetto a tutto quanto è successo e con una nuova coscienza ambientalista. Credo sia possibile affrontare il problema a livello regionale e senza attendere una nuova legge nazionale. Dico questo perché il problema è vecchio, anzi, antico. Ci sono contenziosi che si trascinano da anni, che hanno interessato generazioni. In linea di principio sono contrario alle sanatorie, ma qualche soluzione bisogna però pure trovarla. Penso che su alcune questioni, andrebbe lasciata libertà di scelta ai Comuni, soprattutto su quelle parti minime di territorio dove in passato si è edificato. Di chi potrebbe essere la potestà di decidere se non del Comune?

GIOVANNI CORNACCHIA

Grazie Presidente Paladini.

Questa sera non siamo in grado di darvi proposte conclusive e complessive, però possiamo dare un contributo alla proposta di legge cui l'On. Fabio Bellini - che è presente - sta lavorando per le Comunità Montane.

Avete visto che questo mondo è particolarmente complesso. Le Comunità Montane intendono fare delle proposte e speriamo che esse siano accolte in modo che le Comunità Montane possano entrare in gioco nell'uso civico.

Valorizzando una serie di tradizioni di cui le Comunità Montane sono portatrici in maniera specifica e a questo prosito noi chiediamo alla Regione Lazio che:

"nell'ambito della nuova legge regionale, riguardante il recepimento della legge 142\90 e della legge 97\1994 sulla montagna, s'individuino un ruolo attivo delle Comunità Montane del Lazio in materia di uso civico, ovvero:

1 - che nella piena attuazione di quanto disposto dall'art.10 della legge regionale n.8\86, vengano individuati gli ambiti territoriali citati dalla stessa e coincidenti con quelli delle Comunità Montane;

2 - che le nomine dei periti siano proposte dalla

Comunità Montana ed approvate entro trenta giorni dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione, prevedendo il meccanismo del silenzio assenso;

3 - che la Comunità Montana abbia delegata l'attività istruttoria delle operazioni tecniche di sistemazione delle terre civiche (liquidazioni, legittimazioni, verifiche di migliorie etc....)

4 - che presso le comunità montane, con il coordinamento del Centro Regionale di Documentazione, vengano istituite delle banche dati sui diritti civici che portino alla creazione di un catasto informatizzato, aggiornabile al susseguirsi delle operazioni di verifica e di sistemazione, accessibile agli enti interessati, che possa costituire la base informativa necessaria per la redazione dei piani di gestione e valorizzazione delle terre di patrimonio collettivo".

La Giunta della IX Comunità Montana ha deliberato una richiesta in tal senso che provvederemo ad inviare alle competenti autorità regionali.

A nome della IX Comunità Montana ringrazio tutti gli intervenuti.